17.

DECISIONE ANNOTATATA

PER

LE FIGLIE ED EREDI DELLA DUCHESSA DI *CAPRACOTTA*

CONTRO

IL BARONE DI *CARPINONE*

e da questi

Sommessa alla censura della S. C. di G.

17

Argomento della causa.

Due quistioni ha risolute la g. c. - L' una sulla qualità della defunta duchessa di Capracotta, per sapere, s' ella fosse *usufruttuaria causale*, o *formale* a' termini delle disposizioni per atti di ultima volontà del di lei gran zio D. *Gaspare de Riso* - L' altra sulle conseguenze della qualità di *usufruttuaria causale*, vale a dire di *posseditrice* del fedecommesso, per sapere, se abolite le sostituzioni fedecommessarie, tutt' i beni eransi renduti liberi presso di lei, ovvero se il *sostituito* nell' ordine dè chiamati sig. barone di Carpinone, poichè *collaterale con prole*, avesse potuto aspirare alla metà de' beni medesimi.

La g. c. ha riconosciuto, che la duchessa di Capracotta aveva l'*usufrutto causale*, ossia la proprietà de' beni col peso della restituzione.

Ella ha creduto ancora, che il fedecommesso siasi disciolto in mano di lei, ed in conseguenza che niun diritto competa al sostituito.

Il sig. barone di Carpinone impugna amendue le parti della decisione con ricorso per annullamento.

Egli allega, che la esclusione del diritto de' sostituiti offenda la legge del 15 marzo 1807. E vorrebbe, che si rovesciasse una giurisprudenza rassodata

da tante decisioni delle corti di appello, della g. c. di cassazione, e dalla s. c. di giustizia.

Assume inoltre, che la decisione avendo qualificato l'*usufrutto* della duchessa di Capracotta come *causale*, abbia violate le ll. romane - 12. *De usufructu earum rerum etc.* - 15. *De auro, et argento legato* - 32. *De usufructu* - E combatte oltre *un solenne giudicato*, il concetto uniforme de' primi, e de' secondi giudici, e la evidenza della cosa: evidenza che ha colpito non solo i giudici, ma che prima ancora delle loro pronunciazioni, ha agito spontaneamente su tutt' i debitori del fedecommesso, i quali hanno constantemente riconosciuta come l' assoluta proprietaria la duchessa di Capracotta durante la di lei vita, e dopo il 1815. epoca di sua morte, i di lei eredi, senza che i più diligenti, od i più restii debitori avessero giammai elevata la più leggiera difficoltà sulla natura di questo usufrutto.

Noi rassegniamo alla s. c. la *decisione*, accompagnandola di poche annotazioni - Le sommettiamo il testamento, ed il codicillo del fu D. *Gaspare de Riso* nella loro totalità, supplendo nel seno della decisione stessa i tratti, che come superflui furono tralasciati nelle narrative; poichè formano parte delle medesime, atteso che i patrocinatori vi si riportarono espressamente.

DECISIONE.

Precedono le conclusioni delle parti: cioè quella del barone di Carpinone per la riforma della sentenza pronunciata dal tribunale civile, che aveva escluse le sue domande - E quelle degli eredi della duchessa di Capracotta tendenti ad ottenere il rigetto dell'appellazione - Seguono le narrative -

NARRATIVE CONCORDATE.

Nel 1760 il fu D. Gaspare de Riso scrisse il suo testamento. Eccone il tenore.

I. Istituisco miei *eredi universali, e particolari* i signori *D. Agostino de Riso* mio dilettissimo nipote figlio secondogenito del fu barone di Carpinone *D. Gennaro de Riso*, altro mio amatissimo *fratello* in tutti, e qualsivogliano beni, mobili, stabili, danaro contante, in fede di credito, danaro dato a cambio, annue entrate, oro ed argento lavorato, nomi di debitori, *denaro impiegato nella compra d'ogli*, ed in ogni altra cosa, che io tengo, e posseggo, e che a me si appartiene, e potrà in avvenire appartenersi, dovunque siti e posti siano detti beni, ed in qual si sia modo consistenti, niuna cosa eccettuata, *cogl' infrascritti però fedecommesso, maggiorato, e sostituzioni* riguardo *l' infrascribendi beni stabili, e compre faciende soltanto*, e colli pesi, legati, ed altro secondo disporrò in appresso; tutte le quali cose voglio che si abbiano da osservare ed eseguire perpetuamente.

II. Dichiaro avere, tenere, e possedere una *massaria arbustata e vitata di moggia 70 in circa* con giardino . . . . cappella pubblica sotto della medesima . . . . Un'altra casa palaziata di più appartamenti con giardino . . . . . Altri bassi . . . con altro picciolo giardinetto, siti tutti detti stabili nel casale di S. Sebastiano . . . . quali beni furono da me comprati . . . . con mio proprio denaro.

Dichiaro inoltre tenere in potere di D. Domenico de Sinno di Taranto salme tremila cento settantanove d' olio dallo stesso comprate per conto mio, e con mio proprio danaro, parte di esse vendute, e parte invendute, come anche tenere danaro in fede di credito, danaro dato a cambio, ed altre esigenze, come dall' infrascribendo conto (1).

III. *Voglio, ed espressamente comando* che se in tempo di mia morte non si troveranno vendute le sopraddette quantità di olio, nè esatte in tutto, nè in parte l'espressate somme di danaro, *debbano i miei eredi procedere alla vendita* delle dette restanti quantità degli olii, secondo la occasione si presenterà per quel prezzo, che meglio potranno convenire col compratore, ed esigere tutte le somme di danaro, che in tempo di mia morte si ritroveranno inesatte. E così il danaro perveniendo dalla vendita delle dette restanti quan-

(1) Ecco i due cespiti principali della di lui eredità - 1. Fondi in S. Sebastiano 2. Olio, danajo contante, ed esigenze. Il fondo in S. Sebastiano è stato venduto dagli eredi della duchessa, ed il prezzo delegato al pagamento de' di lei creditori per la massima parte. I compratori debbono tuttavia un residuo.

tità d' olio, come il danaro perveniendo dall' esazione suddetta, unitamente col danaro contante, o in fedi di credito, o in polize notate fedi, nel caso che da me non si fossero in tutto, o in parte esatte le soprascritte somme, ed impiegate in tutto, o in parte in compra, o compre, *debba dalli medesimi impiegarsene in compra la somma di ducati centomila, siccome in appresso ordinerò, e la compra, o compre faciende debbano farsi di beni stabili, o di annue entrate, o di partite di arrendamenti, di fiscali, adoe, e di altri effetti a loro disposizione. Nelle cautele delle quali compre, una o più volte faciende debba farsi espressa menzione che tali compre si facciano col mio danaro ereditario, soggetto all' infrascribendo vincolo di perpetuo fedecommesso, e così debba osservarsi, fintantochè si faccia compra, o compre libere, e senza patto di ricomprare*; nelle cautele delle quali compre libere, debba parimente farsi espressa menzione, che quelle si facciano col mio danaro ereditario soggetto *all' infrascribendo vincolo di perpetuo fedecommesso.*

IV. Ma perchè considero ne' tempi correnti non così facile si ritroverà ad impiegare somma sì ingente in compra, *o* compre sicure cosicchè potrebbe il danaro restare per molto tempo infruttuoso in *pregiudizio delli miei eredi* CHE NON SONO ALTRO CHE USUFRUTTUARJ (1), voglio perciò, *ordino*,

Disposizione dinota sull prodotto del denaro

(1) Ecco il primo tratto del testamento, in cui è adoperata la parola *usufruttuarj*. Si osserverà ad ogni passo la ripetizione della stessa voce, costantemente impiegata nel senso di *usufrutto causale*. Quì, com'è

ed espressamente comando che fintanto non si ritroverà il detto danaro ad impiegare nella soprascritta compra, o compre da me ordinate, sia nella facoltà delli detti eredi d' impiegare nelle compre suddelle, o nel negozio dei cambj, o in quello degli ogli nelle piazze, ove meglio stimeranno farne l' incetto.

V. *Ed avendo io tutta la mira alla conservazione dei soprascritti beni stabili, e compre come sopra faciende per lo decoro, e mantenimento delli detti miei eredi, ed altri*

---

chiaro, gli eredi avevano la proprietà; erano i primi istituiti col peso della restituzione. Avevano in sostanza *l' usufrutto* de' beni, poichè la proprietà era vincolata. Quindi il testatore li chiama *usufruttuarj* - Alle voci dee darsi quel significato, che colui il quale le adopera, suole loro dare, comunque un tal significato poco corrispondesse alla esatta *accezione* di esse - Ed era ciò, che dicevasi - *Consuetudo loquendi* di cui si fa parola nella l. 50 de leg. 1. *Ante omnia patrisfamilias consuetudo exquirenda est*: L. 75. de leg. 3. Mantica fa un eccellente trattato - *De consuetudine loquendi testatoris*, ove osserva così - *Admonendi sumus* SPECIALEM USUM LOQUENDI IPSIUS TESTATORIS *magis etiam valere, quam generalem loquendi consuetudinem, in colligenda ejus voluntate* (lib. 5. tit. 9. de conject. ult. vol.) - D' altronde anche nel linguaggio comune i gravati di sostituzione sogliono chiamarsi *usufruttuarj*, poichè non avendo essi, nella esistenza del fedecommesso, che il solo godimento de' frutti, si confondono cogli usufruttuarj. *I gravati di sostituzione non sono che semplici usufruttuarj*, dicesi in un' opera di nuovo diritto (Conferenze del cod. civ. sull' art. 896.) E nello stesso senso di Mantica, un altro scrittore classico sulla materia - *Nomen, et verbum multiplicis significationis* (come sarebbe l' usufrutto formale, ed il causale) *acceptum in uno sensu in parte una, in alia quoque sic videatur accipiendum* - (Peregr. de fideicomm. art. 25. n. 34.

chiamati, *e contemplati nel presente mio testamento*, il che non può conseguirsi senza sottoporli a *perpetuo vincolo di maggiorato*, *e fedecommesso*, con proibire tutte, e qualsivogliano specie di alienazione, e detrazione, essendosi sperimentata questa l'unica maniera di mantenere le case, e la famiglia nel proprio splendore, e decoroso mantenimento: che perciò nella più ampia, e miglior forma, e maniera, che posso, e dalla legge mi vien permesso, vincolo, e sottopongo li soprascritti beni stabili siti in S. Sebastiano a perpetua strettissima *primogenitura*, *e le compre* come da me sopra ordinate al *vincolo di perpetuo fedecommesso* (1) *col seguente ordine*, *e chiamata*, *e siccome in appresso disporrò e non altrimenti*: esclusi dall' anzidetto vincolo di primogenitura, e perpetuo fedecommesso tutti gli altri beni mobili, e semoventi di qualsivoglia specie sistenti così nella soprascritta casa palaziata in S. Sebastiano, come nell'altra mia casa in Napoli, o altrove, quali debbono restare liberi, e senza condizione alcuna in beneficio delli ridetti miei eredi come sopra da me istituiti: atteso così è la mia volontà.

VI. Voglio, ordino, ed espressamente comando, che il summentovato *sig. dottor D. Agostino de Riso mio dilettissimo fratello*, *e coerede come sopra da me istituito*, *debba durante la sua vita godere*, *e percepire lui solo interamente l' usufrutto* (2) *delli descritti beni stabili siti in S. Se-*

(1) Pei beni stabili, esclusi taluni segnati in questo numero, fissò una primogenitura: per le compre da farsi un fedecommesso.

(2) Ecco la parola *usufrutto* impiegata ad indicare il diritto del pri-

bastiano , e delle dette compre faciende col mio danaro ereditario o del negozio d' olio , pendente la compra , o compre come sopra da me ordinate : senzacchè il ridetto D. Giuseppe de Riso mio amatissimo nipote, ed altro mio coerede possa durante la vita di quello prenderne menoma somma , atteso così è la mia volontà (1).

VII. *E dopo la morte dell'anzidetto sig. D. Agostino mio coerede*, *SUCCEDA* , *E DEBBA SUCCEDERE NELL' USUFRUTTO* (2)

---

mo erede , il quale avea la piena proprietà. Ed è il caso dell' insegnamento di Paolo - USUFRUCTUS IN MULTIS CASIBUS PARS DOMINII EST (l. 4. de usufruct.). *Ciò principalmente accade* (dice DOMAT) *nelle materie di* SOSTITUZIONE, *nelle quali chiamasi spesso* USUFRUTTO *il diritto dell' erede gravato di restituzione* , *quantunque questo diritto sia una* VERA PROPROPRIETA' (lib. 1. tit. 11. sez. 1. n. 6. leg. civ.) Il che aveva precedentemente osservato anche NOODT - *Puto in legatis* . . . . , la voce di *usufrutto* si applica a disegnare anche la proprietà. *In quibus magis loquentium voluntas spectatur*; *quam juris subtilitas plerisque incognita* . (Lib. 10. cap. 2. de usufructu). Così CALVINO - *Usufructus quoque nomine* , *sicut et usus appellatione* , *interdum proprietas continetur* (lexic. jur. verb. usufructus).

(1) D. Agostino riuniva tutto in se , beni stabili siti in S. Sebastiano , e le compre da farsi.

(2) Queste espressioni sono interessanti. Il testatore non altrimenti invita al fedecommesso che coll' espressioni SUCCEDA , E DEBBA SUCCEDERE NELL' USUFRUTTO, quali sono in vero i vocaboli proprj - *Verba*, avverte MENOCHIO . . . *perveniat*, SUCCEDAT , *et similia* : *etiam per fideicommissum significant* (de praes. lib. 4 142. n. 26. a 30.) Aggiungendo, che debba goderne DURANTE LA SUA VITA NATURALE TANTUM. Piaccia riscontrare il luogo de codicilli (fol. 31. n. 28.) onde si attinge l' invito al fedecommesso della D. di Capracotta. Il testatore la chiama colle medesime frasi.

delli riferiti beni stabili siti in S. Sebastiano, e delle compre faciende col mio denaro ereditario, o del negozio de' cambj, o delle compre degli ogli, pendente la compra, e compre come sopra da me ordinate il mentovato D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede, *durante la sua vita naturale tantum* (1), *e dopo la di lui morte*, SUCCEDA, E DEBBA SUCCEDERE, CIOÈ NELL'USUFRUTTO DELLI DETTI BENI STABILI SITI IN S. SEBASTIANO il di lui figlio primogenito maschio, o chi terrà luogo di primogenito discendente dal suo corpo procreato in costanza di legittimo matrimonio (2), dichiarando che la qualità di essere nato in costanza di legittimo matrimonio s'intenda, o debba intendersi per condizione, *sine qua non*, e che il matrimonio abbia a contrarsi con donna onesta, e ragguardevole, quali condizioni debbono concorrere *in tutti li chiamati al godimento del presente maggiorato, o sia primogenitura. E dopo la morte di detto D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede, voglio, che nell' usufrutto suddetto vi succeda* (3) il figlio primoge-

---

(1) Giuseppe ugualmente che Agostino godeva di tutt' i beni. Alla di lui morte avea luogo un fedecommesso *primogeniale* pei beni in S. Sebastiano, del quale da questo al n. x. inclusivo - Un fedecommesso *dividuo* dal n. xi. al xii. inclusivo.

(2) Si vegga la chiamata progressiva. A Giuseppe sostituisce nel fecommesso il figliuolo primogenito di lui, e la sostituzione viene espressa con le voci - *Succeda, e debba succedere nell' usufrutto.*

(3) Invito degli altri primogeniti espresso con la medesima frase - *E dopo la morte succeda nell' usufrutto suddetto.* E tutti questi non sono, che i chiamati alla primogenitura.

nito maschio, o chi terrà luogo di primogenito discendente dal sopradetto D. Giuseppe *mio coerede*; e così successivamente tutti gli altri discendenti maschi *in perpetuum et infinitum* da primogenito, in primogenito, escluse sempre *le femine ancorchè discendenti dall' ultimo possessore, o che si maritassero in famiglia* (1) *come anche esclusi* sempre i legittimati *per subsequens matrimonium, vel per rescriptum Principis.*

VIII. E nel caso il detto D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede non procreasse figli maschi o pure li proceasse, e quelli morissero senza procreare figli maschi o pure si estinguesse la linea maschile discendente da esso D. Giuseppe, *il quale lasciasse una, o più figlie femine, in tal caso possa, e vaglia detto D. Giuseppe disporre della somma di ducati ottomila in beneficio della figlia, o figlie superstiti da percepirsi li detti ducati ottomila, e conseguirsi primi, e precipui sul frutto di detti beni stabili siti in S. Sebastiano, e delle compre come di sopra faciende*, e da me ordinate senzachè dal *successore chiamato* al riferito maggiorato possa darsegli veruno impedimento (2). E qualo-

---

(1) Nel testamento la esclusione delle femmine dal maggiorato è assoluta. Così le figliuole di Giuseppe, come quelle dell' ultimo possessore della primogenitura, ne sono colpite. Co' codicilli poi modifica la regola. Invita le figliuole di Giuseppe, e quelle dell' ultimo possessore nella deficienza di maschi, poichè in tale ipotesi dispone, che tutt'i beni appartenganai al fedecommesso dividuo, cessando la primogenitura.

(2) Il testatore da il primo indizio della predilezione per la linea del nipote GIUSEPPE, poichè dove la medesima restasse privata del fe-

ra il detto D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede morisse senza figli maschi e non disponesse della mentovata somma di ducati ottomila a beneficio della sua figlia, o figlie femine, in tal caso possa, e *vaglia la di lui figlia, o figlie conseguire l' espressata somma di ducati ottomila sul dinotato frutto delli miei beni stabili siti in S. Sebastiano, e delle compre faciende col mio danaro ereditario in vigore, e per effetto della presente mia disposizione*. Quali ducati ottomila s' intendono a quella, o a quelle da me legati per conto delle doti, che dall' anzidetto D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede se le costituiranno: atteso così è la mia volontà.

IX. E nel detto caso, ch' esso sig. *D. Giuseppe* passasse all' altra vita con lasciare a se superstiti figli maschi, e seguentemente non potesse avvalersi della detta facoltà; qualora si estinguesse poi la linea da esso D. Giuseppe discendente, in tal caso ordino, e comando, che l' *ultimo possessore di detto maggiorato discendente da esso D. Giuseppe* possa, e vaglia avvalersi della detta facoltà; come anche le figlie femine, qualora non se ne avvalesse il detto ultimo possessore di loro padre, dell' istesso modo, e maniera, e conforme da me si è disposto *a beneficio della figlia, e figlie femine del sopradetto D. Giuseppe: qual facoltà debba intendersi ristretta, e conceduta soltanto al detto D. Giu-*

commesso per mancanza di maschi, lo autorizza a concedere duc. 8000 alla figlia, o figlie femmine - Dippiù, come nella continenza di questo numero, autorizza le figlie medesime a ripeterli, dove il padre omettesse di darli,

seppe, o *alla di lui figlia*, o *figlie femine solamente* o ALL' ULTIMO POSSESSORE DEL MAGGIORATO DISCENDENTE DA ESSO D. GIUSEPPE, o *alla di lui figlia*, o *figlie femine nel soprascritto caso*, proibendo espressamente potersi avvalere di tal facoltà tutti gli altri infrascribendi *da me chiamati al godimento* del detto maggiorato: atteso così è la mia volontà (1).

X. E nelli divisati casi 1.° che o il detto D. Giuseppe mio dilettissimo nipote, e coerede non procreasse figli maschi 2.° o pure il procreasse, e quelli morissero in età pupillare, *vel post quandocumque* senza figli maschi legittimi e naturali 3.° o pure, che si estinguesse la di lui linea maschile, in tali casi e ciascuno di essi *chiamo al godimento* DELL' USU FRUTTO *delli detti beni stabili siti in S. Sebastiano il figlio primogenito*, o che terrà luogo di primogenito discendente *da D. Domenico de Riso barone di Carpinone*, altro mio amatissimo nipote, e figlio primogenito del mentuato fu ba-

---

(1) Estese la predilezione non solo alle figlie di *Giuseppe*, ma ben anche a quelle dell' ultimo possessore del fedecommesso appartenente alla linea di Giuseppe, *e rese uguale la sorte delle prime*, *e delle seconde.* Questa uguaglianza offre un grande argomento per la duchessa di Capracotta, poichè come lo stesso ricorrente confessa, le femmine figlie dell' ultimo possessore discendente da *Giuseppe* furono chiamate al fedecommessso co' codicilli. Or dunque, se il testatore ugualiò la sorte delle figlie femmine del suo nipote Giuseppe, e delle figlie femmine dell'ultimo possessore discendente dalla linea di *Giuseppe* stesso, poichè il ricorrente confessò in giudizio, che queste seconde furono invitate al fedecommesso, non può disconvenirsi, che il furono le figliuole di Giuseppe medesimo. Vedete le parole del barone di Carpinone nel suo atto di ap-di appello pag.

rone D. Gennaro de Riso mio amatissimo fratello *sua vita durante tantum* (1). E dopo la morte del medesimo *succeda, e debba succedere nel sopradetto usufrutto* (2) il suo figlio primogenito, o chi terrà luogo di primogenito, e così da primogenito in primogenito *in perpetuum, et in infinitum* colle stesse condizioni di essere nato in costanza di legittimo matrimonio contratto . . . ed *escluse parimenti le femine quantunque discendenti dall' ultimo possessore del maggiorato*, ancorchè si maritassero in famiglia, ed i legittimati per *subsequens matrimonium*, *vel per rescriptum Principis*: atteso così è la mia deliberata volontà (3).

XI. E riguardo *all' usufrutto delle ridette compre faciende* (4) col mio danaro ereditario, come che quello, giusta il conto inserito nel presente mio testamento ascende a ducati 100, 999. 84 voglio, che li soprascritti miei *eredi*, qualora in tempo di mia morte non si fusse esatta veruna somma del denaro suddetto, debbono impiegare . . . a loro elezione la somma di ducati *centomila* solamente con restare a

---

(1) Passaggio della primogenitura all' altra linea. Espresse l' invito con le voci - *Chiamo al godimento dell' usufrutto*: abbenchè *chiamare* al godimento dell' usufrutto sia meno, che *succedere* nell' usufrutto.

(2) Ecco la frase ordinaria della chiamata - *succeda nell' usufrutto*.

(3) Qui si vede la sensibile predilezione della linea di *Giuseppe* alla linea di *Domenico*. In quella il testatore concede alle figlie di *Giuseppe*, o dell' ultimo possessore ducati 8000 - In questa nulla concede, sia alle figlie di *Domenico*, sia a quelle dell' ultimo possessore.

(4) Viene a parlare del fedecommesso dividuo, di cui si tratta nel num. III.

a loro beneficio tutto il dippiù, che sopravvanzerà la detta somma di *centomila*. Siccome per contrario qualora colla vendita delle restanti quantità d' oglio non giungesse il detto danaro alla dinotata somma di ducati *centomila*, siano i medesimi tenuti, ed obbligati supplire ad una tal mancanza col frutto delli miei beni ereditarj, sintantochè non si faccia il pieno delli detti ducati *centomila*. *E seguita la morte del detto D. Giuseppe* mio amatissimo nipote, e coerede (1), voglio, che *nell usufrutto delle dette compre faciende*, *vi succedano e debbono succedere* (2) il di lui figlio primogenito, come il secondo, terzo, quartogenito, *et ultra*, se vi saranno, ognuno di essi per egual parte, e porzione con *RECIPROCA SOSTITUZIONE TRA LORO* (3) I QUALI DEBBANO ESSERE SEMPLICI, E MERI USUFRUTTUARJ, DURANTI LE LORO VITE NATURALI TANTUM. *E dopo la morte* DELLI MEDESIMI NEL DETTO USUFRUTTO VI SUCCEDANO, E DEBBANO SUCCEDERE tanto il figlio

---

(1) Si è veduto (n. III.) che Giuseppe riuniva tutt' i beni, e che alla sua morte principiava il fedecommesso di doppia natura.

(2) Ecco la solita frase adoperata per indicare l invito al fedecommesso.

(3) *La reciproca sostituzione* tra figli di Giuseppe imposta dal testatore avrebbe per se sola pruevato, che gli *usufruttuarj* sostituiti erano *gravati*, poichè gli *usufruttuarj formali* sono sostituiti fra loro *ope legis*, e senza che siavi bisogno della dichiarazione dell' uomo. Ossia fra gli *usufruttuarj* semplici vi è il diritto di accrescere, mercè il quale la parte dell' uno passa, e si accresce all' altro - Ora ne' codicilli chiamando il testatore le figliuole femmine di *Giuseppe* ripete fra esse la *sostituzione reciproca* pag. 31.

primogenito discendente dal detto primogenito, quanto il secondo, terzo, quartogenito, *et ultra.* Quali primo, secondo, terzo, quartogenito, *et ultra* debbano parimenti ESSERE MERI USUFRUTTUARJ DURANTI LE LORO VITE TANTUM, e così debba osservarsi *in perpetuum*, *et in infinitum*, *escluse sempre le femine*, ed i legittimati *per subsequens matrimonium vel per rescriptum Principis* (1).

XII. E nel caso 1.° che detto *detto D. Giuseppe* mio amatissimo nipote, e coerede non procreasse figli maschi 2.° o pure li procreasse, e quelli morissero senza procreare figli maschi, 3.° o che si estinguesse la linea maschile, in tali casi e ciascuno di essi *chiamo al godimento dell' usufrutto delle dette compre faciende* (2) tanto il figlio primogenito, o che terrà il luogo di primogenito (in quel tempo si verificherà il detto caso) discendente dal sopraddetto barone *D. Domenico de Riso* mio amatissimo nipote, e della fu *D. Laura Tresca*, quanto gli altri figli, secondo, terzo, quartogenito, *et ultra* ognuno di essi per ugual parte, e porzione CON RECIPROCA SOSTITUZIONE TRA DI LORO, QUALI PARIMENTI DEBBANO ESSERE MERI USUFRUTTUARJ DURANTI LE LORO VITE NATURALI TANTUM, *E dopo la di lui morte* SUCCEDANO,

Passaggio a nella discendenza di Dom.

(1) Questo luogo somministra intero lume alla controversia - I chiamati al fedecommesso erano nel pensiero del testatore *semplici*, *e meri usufruttuarj duranti le loro vite naturali tantum*. Quindi egli nell' esprimere l'invito al fedecommesso esprime l' invito all' *usufrutto*.

(2) Il passaggio dalla linea di Giuseppe a quella dell' altro nipote viene indicato cogli stessi vocaboli - *Chiamo al godimento dell' usufrutto delle dette compre faciende.*

E DEBBANO SUCCEDERE NELL' USUFRUTTO SUDETTO (1) così il figlio primogenito, o che terrà luogo di primogenito legittimo, e naturale del sudetto figlio primogenito discendente da esso barone *D. Domenico*, *e della detta fu D. Laura Tresca*, come gli altri figli, secondo, terzo, quartogenito *et ultra* duranti le loro vite naturali *tantum*. E così debba osservarsi *in perpetuum*, *et in infinitum*, escluse sempre i figli, e discendenti da figli secondogenito, terzo, quartogenito, *et ultra*, *ed escluse parimenti le femine*, ed i legittimati *per subsequens matrimonium*, *vel per rescriptum Principis*: atteso così è la mia volontà.

XIII. E qualora si estinguesse anche la linea maschile discendente dal detto barone *D. Domenico*, *chiamo al godimento dell' usufrutto*, così delli beni stabili siti in S. Sebastiano, come delle compre faciende col mio danaro ereditario *li figli maschi discendenti dalle figlie femine discendenti dal detto D. Giuseppe de Riso mio amatissimo nipote*, *e coerede*, ognuno di essi per ugual parte, e porzione senza ordine di primogenitura, ma col solo vincolo di perpetuo fedecommesso, I QUALI DEBBANO ESSERE MERI USUFRUTTUARJ DURANTI LE DI LORO VITE NATURALI TANTUM, *e dopo la morte di taluno di essi nella porzione del moriente*, *SUCCEDANO*, *E DEBBANO SUCCEDERE i di lui figli maschi legittimi*, *e naturali*, *LI QUALI DEBBANO PARIMENTI ESSERE USURRUTTUARJ DURANTI LE DI LORO VITE NATURALI TANTUM*, e così debba osservarsi *in perpetuum*, *et infinitum* escluse sempre le femi-

---

(1) La stessa espressione per la chiamata al fedecommesso.

ne, ed i legitimati *per subsequens matrimonium vel per rescriptum Principis*: atteso questa è la mia deliberata volontà (1).

XIV. E nel caso taluno delli figli maschi discendenti dalle figlie femine del ridetto *D. Giuseppe* mio amatissimo nipote, e coerede cessasse di vivere senza lasciare a se superstiti figli maschi, in tal caso la porzione del moriente senza figli maschi si accresca AGLI ALTRI CHIAMATI AL GODIMENTO DELL' USUFRUTTO (2) per ugual parte, e parzione: atteso così è mia volontà.

XV. E nel sopradetto caso dell' estinzione della linea maschile discendente dall' anzidetto barone *D. Domenico* de Riso mio amatissimo nipote, onde si facesse luogo alla chiamata delli figli maschi discendenti dalle figlie femine del sudetto *D. Giuseppe de Riso* mio amatissimo nipote, e coerede, voglio, ordino, ed espressamente comando, che essendovi figli maschi discendenti da più figlie femine del detto *D. Giuseppe*, *i medesimi debbano succedere nell' usufrutto suddetto in stirpes*, *et non in capita* (3) in maniera tale che ciascuno delli detti colonnelli debba avere, e godere del-

(1) Tre osservazioni - La prima, che il testatore fa vedere di nuovo la sua predilezione per la linea di Giuseppe - La seconda, che nell' invito de' maschi discendenti da femmine, e nell'invito progressivo adopera le stesse voci - *Succedano nell' usufrutto* - La terza, che costoro sono indicati come meri *usufruttuarj*, mentre sono usufruttuarj *causali*.

(2) Le stesse parole nello stesso significato.

(3) Come sopra - *succedere nell' usufrutto*.

la porzione uguale dell'altro colonnello, non ostante che in quel tempo i figli maschi di un colonnello fussero in numero maggiore dell'altro: atteso così è mia volontà.

XVI. E nel caso si estinguessero tutte le linee maschili discendenti dalle figlie femine del sopraddetto *D. Giuseppe* mio nipote, e coerede, *chiamo al godimento del divisato intero usufrutto* (1) i figli maschi legittimi, e naturali discendenti dalle figlie femine legittime, e naturali del mentovato barone *D. Domenico mio nipote, e della fu D. Laura Tresca* col medesimo vincolo *di perpetuo fedecommesso*, e dello stesso modo, e maniera, e conforme ho disposto al di sopra riguardo la chiamata delli figli maschi discendenti dalle figlie femine del del riferito *D. Giuseppe mio amatissimo nipote, e coerede* colla stessa proporzione, e non altrimenti: atteso così è la mia espressa, e deliberata volontà.

XVII. E qualora si estinguessero anche tutte le linee maschili discendenti dalle figlie femine legittime, e naturali del surriferito barone *D. Domenico mio nipote, e della fu D. Laura Tresca, chiamo al godimento della metà dell'intero usufrutto delli menzionati beni stabili siti in S. Sebastiano, e delle compre faciende* col mio denaro ereditario li figli maschi discendenti dalla baronessa *D. Giovanna de Riso* moglie del barone di Mariglianella *D. Mariano Avallone* altra mia nipote, figlia dell'istesso fu barone *D. Gennaro* mio amatissimo fratello; e per l'altra metà *chiamo* i figli maschi discendenti da *D. Maddalena de Riso*

(1) *Chiamare all'usufrutto* valeva invitare al fedecommesso

altra mia nipote, e sorella della detta baronessa *D. Giovanna* vidua di D. Carlo Forgione, procreati in costanza del detto matrimonio *collo stesso vincolo di perpetuo fedecommesso*, e del medesimo modo, e maniera, e coll' istessa proporzione, siccome ho disposto a beneficio delli figli maschi discendenti dalle figlie femine del ridetto *D. Giuseppe* mio amatissimo nipote, e coerede: atteso così è la mia volontà.

XVIII. Ed affinchè così i riferiti beni stabili siti in S. Sebastiano, come le compre faciende restino perpetuamente per fondo dell' *infrascritta primogenitura*, e *fedecommesso* da me rispettivamente istituiti, ordino perciò, che in ogni futuro tempo niuno dei *chiamati* alla detta primogenitura, e fedecommesso possa, e vaglia in tutto, o in parte far vendita, distrazione, pignorazione, o permutazione di tutti i soprascritti beni stabili, e di alcuni di essi per qualunque causa urgente, urgentissima, e necèssaria ancorchè fosse utile *al possessore del maggiorato*, *ed al chiamato al godimento del detto perpetuo fedecommesso*, o per congettura si potesse imprendere, che se io fosse vivente l' ammetterei, e così anche proibisco far censuazione perpetua, temporale o altra qualsivoglia specie di alienazione, o disposizione, anzi proibisco, che non possano prendere denaro ad interesse sopra li detti effetti, nè fare assegnamento, vendita, o altro contratto sopra li frutti, ed annualità delli sopradetti miei effetti ereditarj, dichiarando nulli i contratti, che su di ciò si stipuleranno: e di vantaggio proibisco ogni qualunque diminuzione, detrazione, e defalcazione per falcidia, e per

Diritto

trebellianica, o dovuto sussidio, o per altra causa, abbenchè privilegiata, e favorevole, ancorchè dalle leggi permessa.

XIX. Inoltre do alli detti miei eredi *la potestà*, *e facoltà* di poter vendere la casa palaziata col giardino accosto la medesima, confinante colla chiesa parocchiale del ridetto casale di S. Sebastiano, per quel prezzo che meglio potranno convenire col compratore, ed il prezzo impiegarlo in compra di beni stabili, di annue entrate, partite di arrendamenti, fiscali, o adoe ed altro a loro elezione soggetta all' istesso vincolo di maggiorato, ossia primogenitura da me come sopra istituita sugli effetti stabili siti in detto casale di S. Sebastiano.

XX. E comechè nommeno li detti effetti stabili in S. Sebastiano come tutto il danaro, che da me si tiene impiegato in compra di oglio o di ogni altro da me si tiene, e possiede, è stato da me acquistato colla propria industria, e negoziazione, e sopra di esse non può rappresentarvi jus, ragione, ed azione alcuna chicchessia, onde potrei liberamente disporre a beneficio anche di persone estranee; perciò avvalendomi della facoltà, e libera disposizione, che io ho della mia robba, voglio, che tanto nella vendità dovrà farsi dell' oglio, quanto negl' impieghi, o reimpieghi del mio denaro ereditario, e nella vendita della soprascritta casa palaziata con giardino in S. Sebastiano, ed in ogni altra cosa attinente, e dipendente dalla mia eredità, debba il tutto farsi, ed eseguirsi *dalli suddetti miei eredi soltanto*. E nel caso della morte di uno di essi, debba il tutto farsi, ed eseguirsi *dall' altro mio erede* che resterà superstite, proibendo espressamente per

quanto so, posso, voglio e dalla legge vien permesso a' testatori per disporre della loro roba, come loro aggrada, e meglio gli pare, e piace che qualunque altra persona sotto qualsivoglia titolo, pretesto, o figurato colore d'interesse presunto, o eventuale, proprio, o di altre persone forse chiamate nel presente mio testamento, possa pretendere essere inteso nella vendita di detti ogli, negl'impieghi, rimpieghi del denaro che perverrà dalla vendita delli medesimi, o in qualunque altra cosa benchè menoma dipendente, ed attinente alla mia eredità, ed in esecuzione della presente mia disposizione atteso io tutto confido, e ripongo nella libera, ed assoluta, ed indipendente disposizione *delli detti miei eredi*, attenta la di loro, a me ben nota e sperimentata probità, onestà, e puntualità, ed a tale effetto imploro l'officio del giudice nel fare eseguire, ed adempire questa mia giusta, ragionevole, e deliberata volontà, e proibizione di non doversi chicchesia inserire nelle cose suddette eccetto che li *soprascritti miei eredi solamente*, senza dar luogo a qualuncavillo, o strana pretensione in contrario, affinchè i detti miei eredi possano vivere liberi, ed esenti da somiglievoli persecuzioni, ed inquietudini acciò non si dilapidi, per le medesime, parte benchè menoma del frutto de' miei beni ereditarj, che siccome ho dichiarato al di sopra sono stati tutti da me acquistati, e de' quali potria liberamente disporre a beneficio anche degli estranei, e perchè a me come padrone della mia roba così pare, e piace.

XXI. Lascio al soprascritto D. Agostino de Riso mio fra-

Legato fra-
tello Agosti:
2000.

tello, e coerede la somma di ducati duemila per una sol volta ad avvalersene per quello che a lui parerà, e piacerà.

XXII. Ed affinchè non si ritardi l' impiego del mio danaro ereditario sul motivo che essendosi *soggettato a perpetuo fedecommesso* sia soggetto al beneficio dell' avocazione: perciò ordino, e comando che così i *detti miei eredi*, *come tutti i chiamati al fedecommesso* da me come sopra istituito, *possano rinunciare al detto beneficio dell' avocazione* (1) in occasione degl' impieghi, o reimpieghi suddetti: atteso così è mia espressa e deliberata volontà.

XXIII. Dichiaro inoltre come ritrovandosi costruita sotto la mia casa grande palaziata sita nel casale di S. Sebastiano, una *cappella pubblica sotto il titolo della SS. Vergine del Loreto*, in cui da me sottoscritto si è fatta sempre, siccome di presente si fa celebrare in ogni giorno la santa messa, secondo la mia intenzione coll' elemosina di annui duc. sessanta, che perciò voglio, che la detta celebrazione nella suddetta cappella si continui anche dopo mia morte *in perpetuum, et infinitum*, *et mundo durante*, applicandosi il S. Sagrificio secondo la detta mia intenzione coll' istessa prestazione dell' elemosina di annui duc. 60 al sacerdote che *pro tempore* farà detta celebrazione, da pagarsi, ed assegnarsi sopra gli effetti più espliciti della mia eredità, qualora non si ritrovasse in tempo di mia morte costituito da me il fondo per detta cappel-

(1) Costa in fatto, che la duchessa di Capracotta facendo degl' impieghi per conto del fedecommesso rinunciò al beneficio dell' avocazione. Questo è uno degli atti d' interpretazione della di lei qualità.

lania, nel quale caso non siano ad altro tenuti i miei eredi per detta cappellania. Ed il cappellano debba essere amovibile *ad nutum*, riputandosi come sacerdote, che celebra messe sciolte, e manuali.

XXIV. In oltre voglio, ordino, ed espressamente comando che subito seguita la mia morte si debba *dalli miei eredi istituiti* fondare un' altra cappellania colla celebrazione di una messa quotidiana perpetua, *et mundo durante* per l' anima mia, e de' miei congiunti colla prestazione, ossia elemosina d'annui duc. settantadue, la celebrazione debba farsi da quel sacerdote ed in quella chiesa che parerà, e piacerà alli soprascritti *miei eredi*, *e successivamente agli altri chiamati alla dinotata primogenitura*, *e fedecommesso* (1) o pure debba farsi la detta celebrazione nel di loro privato oratorio, quale sacerdote, o cappellano debba essere *ad nutum* amovibile, come se fusse sacerdote che celebra messe manuali, ed avventizie e per lo tempo farà detta celebrazione debba percepire l'elemosina alla ragione di carlini due per ogni messa da *assegnarseli sul frutto delle compre* che a tale effetto dovranno *fare i detti miei eredi*.

XXV. *Gravo i detti miei eredi istituiti debbano in ogni anno erogare duc.* 10 *per le suppellettili*, e sacri eredi bisogneranno per servizio della rimembrata cappella sita sotto

(1) Tutto ciò durante la sua vita è stato fatto dalla duchessa di Capracotta, vale a dire prima della eversione de' fedecommessi, e senza che altri avesse preteso di doverlo egli fare come chiamato al fedecommesso.

la mia casa palaziata in S. Sebastiano, con il titolo della SS. Vergine del Loreto, e dopo *la di loro morte* debba la stessa spesa erogarsi *dal possessore pro tempore del ridetto maggiorato*: atteso così è mia volontà (1).

Nel 1763 lo stesso D. Gaspare de Riso soscrisse il suo codicillo, di cui è questo il tenore.

Codicilli fatti . . . . per me D. Gaspare de Riso . . . . dichiarando primieramente come sotto il dì primo del mese di marzo dell' anno 1760 feci il mio solenne in iscritto testamento, ed essendo la volontà dell' uomo *ambulatoria sino alla morte* mi è lecito di *aggiungere*, VARIARE, *e diminuire*; perciò il sopradetto mio solenne in iscritto testamento, l' instituzione dell' erede, ed ogni altro *in quello espresso*, oltre però *delle moderazioni*, *ed aggiunzioni*, che nel presente mio *in scriptis* chiuso e suggellato descriverò; quale voglio si abbia da osservare ed eseguire nel modo che segue (2).

XXVI. Primieramente io sottoscritto *D. Gaspare de Riso* codicillando dichiaro, come nel soprascritto mio solenne testamento istituii miei eredi universali, e particolari il sig. *D. Ago-*

(1) Questa spesa annuale si è fatta dalla signora duchessa di Capracotta, poichè ella era la posseditrice del fedecommesso.

(2) Egli è chiaro, che coi codicilli si proponeva il disponente un alterazione del testamento. Egli vi era indotto da due avvenimenti; la morte del primo erede AGOSTINO: quella dell' unico figliuolo maschio del nipote GIUSEPPE, il quale non dava speranza di altra prole.

stino de Riso mio germano fratello , ed il sig. *D. Giuseppe de Riso* mio nipote , figlio secondogenito del fu barone *D. Gennaro de Riso* mio germano fratello , e sottoposi ad uno strettissimo perpetuo fedecommesso tutt' i miei beni stabili, che posseggo nel casale di S. Sebastiano, ed altre quantità di denaro che dichiarai nel detto mio testamento, da impiegarsi per detti miei eredi in compra, o compre di beni stabili, annue entrade etc. sottoponendo le compre , come sopra faciende allo stesso fedecommesso da me istituito , e proibii espressamente, che così nelle dette compre faciende, come in ogni altro affare della mia eredità potesse pretendere aver parte , o menoma ingerenza qualunque persona sotto qualsivoglia titolo , pretesto , o motivo , anche di suo interesse futuro ed eventuale : ma che così le dette compre faciende , come ogni altro affare della mia eredità , dovessero farsi , trattarsi , e spedirsi dalli suddetti miei eredi solamente, essendo a me ben nota la di loro intierezza , probità , e puntualità.

Al presente come si trova all' altra vita passato il ridetto D. Agostino mio fratello , e coerede da me istituito , e parimente è piaciuto al signore chiamare alla sua gloria il figlio maschio del cennato D. Giuseppe mio nipote ed erede (1): perciò codicillando confermo, ratifico ed appro-

---

(1) Ecco, come si è detto, il motivo per lo quale fu variata la disposizione. Uno degli eredi, cioè il fratello *D. Agostino* era premorto al testatore. L'erede *D. Giuseppe* aveva perduto l'unico suo figliuol maschio. Quindi non procreandone altri, secondo il testamento, il fedecommesso doveva passare alla linea di *D. Domenico* barone di Carpino-

vo l'istituzione di erede che resta fatta nel detto mio testamento a favor di detto *D. Giuseppe mio nipote* stante la morte seguita del detto *D. Agostino mio fratello*, e voglio, ordino, ed espressamente comando, che non ostante la morte del medesimo *D. Agostino* mio fratello e coerede da me istituito, e del detto figlio maschio del cennato *D. Giuseppe* mio nipote, ed altro mio coerede, così le compre che dovranno farsi servata la forma da me dichiarata nel detto mio testamento, come ogni altro affare della mia eredità, debbano farsi, trattarsi, o spedirsi dall'anzidetto *D. Giuseppe* mio nipote, ed erede solamente, senzachè qualunque altra persona, *e specialmente il barone D. Domenico de Riso altro mio nipote, e fratello del detto D. Giuseppe*, tanto in suo nome, come in nome e parte delli suoi figli possa pretendere essere inteso, ed avere ingerenza, così nelle dette compre faciende, come in ogni altro affare della mia eredità, ed in tutte le cose alla stessa attinenti, e da quella dipendenti, sotto qualsivoglia titolo, colore, o motivo, niuno escluso, o eccettuato, anche d'interesse prossimo, o remoto, certo, o eventuale: senza poter neppure pretendere annotazione, o cautela del mio danaro ereditario, o degli altri effetti della mia eredità

---

ne, e la figlia femina di *D. Giuseppe* poteva unicamente ricevere du cati 8000 - Per affezione quindi verso il suo prediletto nipote *Giuseppe*, e verso la sua linea, il testatore modificò la disposizione, invitando al fedecommesso, nella deficienza di prole maschile, le figlie femine di *Giuseppe*, ed estinguendosi i maschi nella di lui linea, le figlie femine dell'ultimo possessore: dopo la loro morte lasciando andare tal quale la chiamata contenuta nel testamento.

per sicurezza delle compre faciende; atteso la mia risoluta e dichiarata volontà è stata sempre, ed è di presente che l'esecuzione della mia testamentaria disposizione, e le compre come sopra faciende debbano farsi, trattarsi, ed adempiersi dal detto *D. Giuseppe mio nipote, ed erede* solamente, essendo a me ben nota la somma sua probità, intierezza, e puntualità; onde io tutto fido e ripongo nelle sue mani, ben sicuro dell'intiero adempimento della mia volontà: ed a tale oggetto imploro la suprema autorità de' magistrati, acciò resti perfettamente adempita ed eseguita la mia dichiarata volontà: e tanto maggiormente lo spero quanto che tutt' i miei beni che posseggo, sono stati tutti acquistati da me, onde avrei potuto delli medesimi disporre liberamente a beneficio del detto *D. Giuseppe solamente*, o in beneficio di altre persone estrane senza opposizione, o giustificata doglianza di chicchesia (1).

XXVII. Inoltre io D. Gaspare codicillante, codicillando dichiaro, come nel sopradetto mio solenne testamento avendo istituiti miei eredi universali, e particolari li riferiti signori *D. Agostino de Riso* mio germano fratello, ed il signor *D. Giuseppe de Riso* mio nipote, sottoposi ad uno strettissimo perpetuo fedecommesso, non solo i beni stabili che posseggo nel casale di S. Sebastiano, ma benanche le compre faciende servata la forma del detto mio testamento, *al godimento del quale fedecommesso chiamai in primo luogo li*

---

(1) Da questo luogo raccogliesi quanta era la deferenza del disponente per *Giusepp*, quanta poca per *Domenico*. Fin qui egli nulla cangia al testamento. *Giuseppe* vi era scritto erede, e riman tale.

detti miei eredi istituiti in quanto all' usufrutto duranti le loro vite naturali tantum; *e dopo la morte di detto D. Giuseppe volli che dovessero succedere anche in quanto all'usufrutto li figli*, *e discendenti maschi del detto D. Giuseppe legittimi*, *e naturali in perpetuum*, *et in infinitum*: benvero, che *cessando di vivere il detto D. Giuseppe* mio nipote, ed erede senza figli maschi legittimi, e naturali; o che procreandoli *quelli morissero in pupillari aetate vel post quandocumque* senza figli maschi legittimi, e naturali, per modochè si estinguessero i maschi de' maschi discendenti dal detto *D. Giuseppe* mio nipote, ed erede, in tal caso chiamai *al godimento di detto fedecommesso* LI FIGLI MASCHI DEL DETTO BARONE D. DOMENICO, *l' altro mio nipote in quanto all' usufrutto*, *duranti le loro vite naturali tantum. E dopo la di loro morte volli che dovessero succedere in quello*, *in quanto all' usufrutto sudetto li di loro figli*, *e discendenti maschi in perpetuum*, *et in infinitum*, servata la forma del detto mio testamento (1).

XXVIII. E nel caso suddetto, che il sopraddetto *D. Giuseppe* mio nipote, ed erede non *procreasse* figli maschi, o che

---

(1) Fin quì reassume tutta la disposizione testamentaria - Vale a dire - 1. Chiamata del nipote *D. Giuseppe* - 2. De' figli maschi, e discendenti dallo stesso - 3. De' figli maschi, e discendenti dall'altro nipote *D. Domenico*. Inoltre rammenta congiuntamente il doppio caso - Il *primo*, che Giuseppe morisse senza figli maschi - Il *secondo*, che lasciasse de' figli maschi, e nella sua discendenza un maschio mancasse senza prole maschile - Questa costante riunione de' due casi dovea dettare per amendue la stessa disposizione.

procreandoli *morissero in pupillari aetate*, *vel post quandocumque* senza figli maschi legittimi, e naturali, superstiti soltanto figlie femine, *lasciai a ciascuna di esse la somma di ducati ottomila da soddisfarseli, e pagarseli dalli frutti, e rendite delli beni, ed effetti sottoposti al detto fedecommesso*: CODICILLANDO CASSO, ANNULLO, E RIVOCO *il sopradetto legato da me come sopra fatto in beneficio delle figlie femine dell' anzidetto D. Giuseppe mio nipote, ed erede, come per appunto da me giammai si fosse fatto.* E NEL CASO DETTO D. GIUSEPPE MIO NIPOTE, ED EREDE CESSASSE DI VIVERE SENZA LASCIARE FIGLI MASCHI SUPERSTITI, *ma solo una o più figlie femine, voglio, ordino ed espressamente comando, che tale figlia, o figlie femine superstiti* DEBBANO SUCCEDERE NELL' INTIERO USUFRUTTO DELLI MIEI BENI, ED EFFETTI, così di quelli siti in S. Sebastiano, come delle dette compre faciende, da me sottoposte *al detto fedecommesso* PRO AEQUALI PARTE ET PORTIONE, COLLA RECIPROCA SNSTITUZIONE TRA DI LORO, DURANTI PERÒ LE DI LORO VITE NATURALI TANTUM, ET NON ULTRA.

XXIX. Benvero nel caso, che detto *D. Giuseppe* mio nipote; ed erede lasciasse superstiti figli maschi, pel qual caso non si darebbe luogo alla soprascritta mia disposizione in beneficio delle di lui figlie femine; *qualora* li detti figli maschi superstiti *morissero in pupillari aetate*, *vel post quandocumque* senza figli maschi legittimi, e naturali, o pure in ogni caso, che si estinguesse la linea maschile discendente dal detto *D. Giuseppe* mio nipote, ed erede, codicillando voglio, ordino, ed erpressamente comando, CHE LE FIGLIE, O FIGLIE

FEMINE DELL' ULTIMO MORIENTE MASCHIO *senza figli maschi legittimi*, *e naturali*, DEBBANO GODERE, PERCEPIRE, ED AVERE INTERAMENTE L' USUFRUTTO DELLI BENI *stabili siti in S. Sebastiano*, *e delle compre faciende col mio danaro ereditario*, *conforme ho disposto nel mio testamento*, COL VINCOLO DI FEDECOMMESSO, E CIASCUNA DELLE FIGLIE FEMINE UNA O PIU' CHE SARANNO DEBBA GODERLO, PERCEPIRLO, ED AVERLO INTERAMENTE SE SARA' UNA, ED ESSENDO PIÙ *pro aequali parti et portione* COLLA RECIPROCA SOSTITUZIONE FRA DI LORO, DURANTE PERÒ LE DI LORO VITE NATURALI, *et non ultra* CONFORME SI È DA ME AL DI SOPRA DISPOSTO, NEL CASO CHE DETTO D. GIUSEPPE MIO NIPOTE, ED EREDE CESSASSE DI VIVERE SENZA FIGLI MASCHI, SUPERSTITI SOLTANTO FIGLIE FEMINE: E DOPO LA DI LORO MORTE NELL' USUFRUTTO SUDETTO SUCCEDANO, E DEBBANO SUCCEDERE I MASCHI DISCENDENTI da' maschi del detto barone D. Domenico, siccome sta dichiarato nel detto mio testamento (1). X

(1) La nuda *lettera* - la *mente* della disposizione - la *legge* direttamente qualificano la Duchessa come posseditrice del fedecommesso.

La *lettera*, poichè ella viene invitata colla stessa identica frase, con cui al fedecommesso sono chiamati tutti gli altri. *Succedano*, *e debbano succedere nell' usufrutto*. Non si può a queste voci dare un significato diverso da quello, cho hanno almeno in venti altri luoghi del testamento, e codicilli.

La *lettera*, poichè le figlie di *Giuseppe* sono chiamate a *succedere* al padre nell'intero usufrutto (n. XXVIII) *succedere* . . *subintrare locum alterius* (PEREG. de fid.) Ora il padre era un possessore: le figlie quindi prendevano il di lui posto.

che ne' Codicilli, quelli che noi per contradistinguere suddivisi in due numeri, formano una sola continua di scrittura, ed un solo periodo –

XXX. Nello stesso anno 1763 morì il testatore *Gaspare*. Quindi *Giuseppe*. La di costui unica figlia *Mariangiola Rosa*

Domanda della Avvocatta per la frutti di Lui lavori decommesso di Gaspare De...

La *mente della disposizione*: poichè il testatore si propose di mitigare il dolore sofferto dal suo prediletto nipote *Giuseppe*, per la perdita dell'unico figliuol maschio, invitando al fedecommesso la di lui figliuola femmina. Il che in generale si reputa un bene; ed in particolare così riguardavasi da *Giuseppe*, imperciocchè egli sottopose i suoi proprj beni a fedecommesso, cui invitò la figlia.

La *mente*; poichè non può presumersi, nè forse ve n' esiste alcun esempio, un fedecommesso perpetuo, in cui si distacchi l' *usufrutto* dalla *proprietà*, e diasi nudo il primo a taluno, o nuda la seconda contemporaneamente ad altri. Ed a che questo sterile dono al secondo? E perchè quella metafisica segregazione al primo? Nel tempo, in cui erano in moda o rispettati i fedecommessi, il disponente riguardava la proprietà come un ente vano, poichè inalienabile. E provvedendo egli a' più rari casi di sterilità nelle famiglie, non temeva di veder esaurito l' ordine degl' invitati. Quindi l' unica realità, ch' egli contemplava, era l' *usufrutto* de' suoi beni; al di cui seguito, come accessione onorevole, metteva la proprietà vincolata. Ora alla figlia di *Giuseppe* il disponente conceder voleva la realità dell' *usufrutto*, e la distinzione onorevole di entrare nell' ordine de' chiamati.

La legge direttamente, poichè i figliuoli di *Domenico* sono chiamati a succedere nell'*usufrutto* alle figlie di *Giuseppe*; o alle figlie dell' ultimo possessore nella di costui linea, dopo la morte delle medesime - *E dopo la di loro morte nell' usufrutto sudetto succedano, e debbano succedere i figli maschi discendenti da maschi di detto D. Domenico* - Questa chiamata messa in fine della parte de' codicilli, ne' quali parla il disponente delle figliuole di *Giuseppe*, e di quelle dell' ultimo *possessore maschio* nella di lui linea, è relativa alle une ed alle altre, giusta la

già moglie del duca di Capracotta nel 1790 adì la g. c. della Vicaria, e fece la seguente dimanda.

---

ricevuta teoria - *Relativa* ei, eorum, *referri debent ad omnia superiora* (CALVIN: lex. jur. verb. relativa) - *Clausa in calce posita refertur ad omnia praecedentia, modo sit continuata scriptura* (SORG. encel. cas. for. de cont. int. viv. n. 36. a 43.). Quindi succedendo costoro nell'usufrutto dopo la morte delle figlie di *Giuseppe*, durante la vita delle medesime, non vi era altri invitato al fedecommesso. In conseguenza mancando il *contemporaneo* invito delle une all'usufrutto nudo, e degli altri alla proprietà, per legge le prime si considerano invitate all'uno, ed all'altra.

La legge; poichè in massima, se il testatore dichiara voler adottare per un caso quella disposizione stessa, che adottò per altro caso, laddove sia evidente per uno de'casi la disposizione, la medesima deve ad amendue ugualmente applicarsi. Ma il testatore chiamò espressamente al fedecommesso le figliuole dell'ultimo maschio nella linea di *Giuseppe*, come il barone di Carpinone il riconosce nel suo appello. Quindi avendo, nel fare la sudetta chiamata dichiarato, che a questo caso applicava la disposizione medesima dettata pel caso, in cui fossero rimaste di Giuseppe sole figliuole » *Conforme si è da me al di sopra disposto nel caso, che detto D. Giuseppe mio nipote cessasse di vivere senza figli maschi, superstiti solo figlie femine* a ne risulta, che le figliuole di *Giuseppe* vennero del pari chiamate al fedecommesso.

La legge, poichè - 1. dando ad esse l'usufrutto aggiunse - *Duranti però le loro vite naturali tantum, et non ultra* - 2. impose la reciproca nell'usufrutto - Dove le avesse limitate al nudo usufrutto, era strano aggiungere, che dovevano unicamente goderne mentre vivevano, estinguendosi *ipso jure* l'usufrutto colla morte: assurdo ordinare la *reciproca* fra le usufruttuarie, essendovi questa *ipso jure*, atteso il diritto di accrescere, mercè cui la quota vacata per morte di un usufruttuario si aggiunga a' superstiti.

» A dì 15 settembre 1790 - Nella g. c. della Vicaria comparisce il procuratore della illustre duchessa di Capracotta D. Maria Angela Rosa de Riso, e dice, come il fu *D. Gaspare de Riso*, zio della illustre principale del comparente, con testamento rogato a 10 marzo 1760, e codicillo rogato a 14 febbrajo 1763 istituì erede *D. Giuseppe de Riso* suo nipote, e padre della principale del ricorrente, ed ordinò *un fedecommesso*, *al quale venne invitata detta sua principale* «.

(Si fa menzione de'fondi, che costituivano il maggiorato, e del capitale destinato per gli acquisti già eseguiti per ducati 91640. Poi soggiunge).

La *legge* ancora, poichè non ostano - 1. La costante esclusione delle femmine - Queste vennero invitate co' codicilli, mentre si riconosce che il furono le figliuole dell' ultimo maschio nella linea di *Giuseppe*. Se le ammise in un caso, non è vero, che le abbia escluse per modo di regola. Anzi se vi chiamò le più remote nella linea di *Giuseppe*, doveva far lo stesso per le figliuole medesime di *Giuseppe* - 2. Le parole usate di *succedere nell'usufrutto*: poichè colle parole medesime espresse tutti gli altri inviti al fedecommesso: poichè la voce *usufrutto* rende la doppia idea, quella del nudo godimento, e quella del godimento a titolo di proprietà. *Usufructus in multis casibus pars dominii est.* (L. 4. de usufr.). Onde, come BAUNEMANNO avverte - *Videtur haec fuisse mens jurisconsulti, quod voluerit insinuare divisionem usufructus in* CAUSALEM, *et* FORMALEM. (In pand. ad cit. leg.) Anzi questa voce di doppio senso nelle antiche disposizioni di ultima volontà più spesso s' interpretava nel senso dell'usufrutto congiunto alla proprietà, che del disgiunto - *Puto in legatis* (dice NOODT). . . . *in quibus magis loquentium voluntas spectatur.* (Tract. de usufr. Lib. 1. cap. 2.).

» Per ora tali duc. 100,000 si sono ridotti a duc. 98,740 per la seguente causa. (Indica la causa , e fu quella della soddisfazione di un debito del fedecommettente). Ed essendosi a 22 settembre 1768 firmati i capitoli matrimoniali per lo matrimonio tra l' illustre principale del comparente , e l' illustre duca di Capracotta, dati a conservare a notar Luigi Montanaro, ne' medesimi si sono dichiarati i suddetti fatti: si descrissero i beni stabili siti in S. Sebastiano ; e si descrissero ancora le compre fatte da D. *Giuseppe* per conto del fedecommesso in ducati 91,640 , e che restavano ad impiegarsi duc. 9,260 , che non si erano impiegati per mancanza di sicure compre: e si convenne, che il frutto di detti duc. 98,640, come anche degli stabili siti in S. Sebastiano , *il tutto soggetto al detto fedecommesso di D. Giuseppe* fosse rimasto per *extra dote* di essa illustre principale del comparente , da doverne godere a suo libero piacere, e come assoluta padrona , durante la di lei vita , senza che su de' medesimi , nè detto illustre duca , nè i suddetti figli nascituri vi avessero avuto jus , e ragione alcuna , e senza che per lo suddetto usufrutto fosse rimasta in minima parte scemata la costituzione de' lacci , e spille «.

» Indi se ne morì *Giuseppe* con testamento , col quale istituì erede l' illustre principale del ricorrente, e confermò il *suddetto fedecommesso di D. Gaspare* ne' predetti stabili siti in S. Sebastiano , e ne' suddetti duc. 98,740 ; e dichiarò dal danaro contante, che si trovava nella sua eredità si fosse compito il pieno di detto fedecommesso , con impiegarsi in compra, siccome apparisce dal testamento *in scriptis di D. Giu-*

seppe, rògato per mano di notar Francesco Spagnuolo di Napoli, e per la morte del testatore aperto a 7 novembre corrente anno 1779 «.

» Attenti i quali fatti spettano all'illustre principale del comparente *ex propria persona*, *et citra jus*, *et nomen haeredis* li suddetti duc. 98,740, soggettati da *D. Giuseppe* al medesimo fedecommesso. (Si descrivono gli stabili).

» Un' altra partita di arrendamento sopra l' olio, e sapone di annui duc. 30. stante in testa al *Cappellano* per la celebrazione di messe ordinate da *D. Gaspare in omnibus servata forma* di detta disposizione, e col peso *al possessore di detto fedecommesso* di spendere ogni anno duc. 10. per lo mantenimento della cappella (1). »

» Perciò ricorre in essa g. c., e fa istanza a spedirsi a beneficio di detta illustre sua principale *il decreto di spettanza* sopra detti beni stabili siti a S. Sebastiano, e sopra detti duc. 98740 *vigore fideicommissi ordinati a D. Gaspare de Riso in ejus testamento, et codicillo*: fol. 38 a 39 » (Alla quale istanza si abbia rapporto).

Decreto di sp.

XXX. Il decreto fu » *Stante obitu D. Josephi de Riso absque filiis masculis, usumfructum bonorum stabilium sitorum in casali S. Sebastiani, capitalium, et vectigalium in summa ducatorum 98740, partim implicatorum in emtione, et partim implicandorum, ut in citata comparitione, et capitu-*

(1) La Duchessa, ch' ebbe l' intestazione di questa partita, fu riguardata come la posseditrice del fedecommesso, poichè secondo la disposizione di *Gaspare de Riso* al possessore doveva intestarsi.

tis matrimonialibus, *remansorum in haereditate dicti quondam D. Josephi de Riso*, *perventorum ab haereditate* Domini Gasparis de Riso, *ejus patrui*, SPECTAVISSE, ET SPECTARE *in beneficium ducissae Capracottae D. Victoriae Mariangiolae Rosae de Riso ejus filiae*, *vita durante tantum*, *vigore tam testamenti*, *quam codicillorum dicti qu. D. Gasparis de Riso*, *ejus patrui magni*, *clausorum*, *et deinde apertorum die* 18 *februarj* 1763, *manu notarii Hieronymi Mazzei a Neapoli* CUM VINCULIS, DECLARATIONIBUS, ONERIBUS. LEGATIS, CAETERISQUE CONTENTIS TAM IN DICTO TESTAMENTO, ET CODICILLIS, QUAM IN DICTIS CAPITULIS MATRIMONIALIBUS *ipsius illustris ducissae Capracottae*, *initis cum illustri Duce Capracottae D. Carolo Capece Piscicelli*, *die* 29 *septembris* 1776, *manu notarii Francisci Aloysii Montanaro a Neapoli*, *et in testamento dicti qu. D. Josephi*, *aperto die* 7. *hujus mensis*, *manu Notarii Francisci Spagnuolo a Neapoli in actis praesentatis*, ET IN OMNIBUS SERVATA FORMA EARUNDEM » (Come dal detto decreto esistente nel sopradetto processo) (1).

---

(1) La g. c. si avvalse della formola - *spectavisse usumfructum*, poichè doveva rispondere alla disposizione del fu *Gaspare*, il quale della voce *usufrutto* erasi avvaluto. Ma le parole adoperate - *spectare*, *spectavisse* - appartengono alle spettanze de' fedecommessi - D' altronde l' aggiunzione - *cum vinculis* etc, rendono l' idea di un usufrutto soggetto a restituzione, quindi *causale* - Che se la g. c. intendeva parlare dell'usufrutto formale - 1. impropriamente diceva - *spectare*, *spectavisse* - 2. avrebbe contemporaneamente provveduto alla *spettanza* della proprietà - 3. avrebbe nel decreto ingiunto l' obbligo *de bene utendo*, *et fruendo* - 4. avrebbe ordinata una cauzione - 5. nè render poteva un tal decreto, nè ren-

XXXII. E nell' inventario tra le altre cose si legge il seguente ».

Si aggiunge, che anche i suddetti stabili a S. Sebastiano similmente appartengono a detto fedecommesso : e si convenne, che il frutto, e rendite tanto di detti duc.98740, quanto de' suddetti stabili fossero rimasti estradotali di detta illustre duchessa, da doverne godere ed avvalersi a suo libero piacere, come assoluta padrona durante la di lei vita, senza che su de' medesimi nè detto illustre duca, nè i figli nascituri vi avessero jus, e ragione alcuna, e senza che per lo suddetto usufrutto fosse rimasta in minima parte scemata la costituzione de' di lei lacci, e spille ».

XXXIII. Nel 1799 pubblicata la legge eversiva de' fedecommessi, la duchessa comparve nell' allora, così detta g. c. nazionale, e domandò la giuridica, e solenne dichiarazione della libertà de' beni soggetti al detto fedecommesso, e primogenitura. La domanda è ne' seguenti termini.

» Nella g. c. nazionale, e presso gli atti comparisce il procuratore della cittadina Maria Rosa Capracotta, e dice, come il fu *Gaspare de Riso*, suo prozio paterno, con testamento chiuso a 10 marzo 1760, ed aperto per la sua seguita morte a 18 febbrajo 1763, dopo aver istituiti eredi *Agostino de Riso*, suo fratello, e *Giuseppe de Riso*, suo nipote

---

duto poteva eseguirsi, senza intimare il contemporaneo chiamato alla proprietà per l'inventario, e tutt' altro - 6. nè infine si sarebbe tenuto ozioso il barone di Carpinone, ove avesse riguardato, che quel decreto attribuiva il nudo usufrutto.

padre della principale del ricorrente, fondò un fedecommesso perpetuo mascolino a beneficio de' discendenti di esso *Giuseppe*, con escludere sempre le femine, e nel caso che nella linea di costui non vi fossero maschi, allora invitò al godimento di tal fedecommesso, e maggiorato il maschio primogenito, che si troverà esistente, e discendente dall' altro pro nipote *Nicola de Riso*. Nel dì poi 12 febbrajo suddetto formò un codicillo, nel quale venne a dire, che come il suo fratello *Agostino* era già morto, perciò confermò l'istituzione di erede per intiero a beneficio del nipote *Giuseppe*: *e prevedendo il caso, che costui venisse a mancare senza maschi, ma con lasciare una o p ù figlie femine, in tal caso volle, che questa, o queste dovessero godere del detto fedecommesso; e dopo la di loro morte dovesse passare alla linea del suddetto Nicola* ».

» Il caso avverato è quest' ultimo, che *Giuseppe* morì, con lasciare solamente essa principale del ricor rente, la quale *speditasi la spettanza* di tali beni, con decreto della g. c. de' 20. novembre 1779, trovasi nel pacifico possesso. Siccome in forza della legge de' 6. piovoso, si è dichiarata la roba compresa in tal fedecommesso di libera pertinenza della ridetta principale del comparente, che n' è attuale godente, ed estinta ogni ulterior chiamata, e fedecommessaria sostituzione a favore di chiunque, perciò ricorre in essa g. c., e fa istanza alla stessa di farne la solenne, e giuridica dichiarazione. »

XXXIV Il decreto fu il seguente. » *Nella causa ad istanza della cittadina Maria Rosa de Riso Capracotta presso gli atti del preambolo del fu Giuseppe de Riso a di 1.° fiori-*

to della G. C. roltendo la ra come la trice. del fede uo, lo sciolse favore

le della repubblica napoletana (20 aprile 1799.) - *Per la g. c. nazionale - Visti gli atti è stato dichiarato, che i beni pervenuti alla Cittadina Rosa de Riso dalla eredità del qu.* Gaspare de Riso *in virtù del fedecommesso dal medesimo istituito tanto nel suo testamento chiuso a* 10 *marzo* 1760 , *ed aperto a* 10 *febbrajo* 1763 , *quanto nel codicillo chiuso a* 14 *febbrajo* 1763 , *ed aperto a detto di* 18 *febbrajo detto anno* 1763 *per notar Girolamo Gaetano Mazzei di Napoli, restino a beneficio della stessa Maria Rosa de Riso liberi da detto fedecommesso, il quale attenta la nuova legge de'* 6 *piovoso resta estinto. Non si esegua però, se prima non si registra nell' archivio nazionale, e così ec.* »

(Come dalla istanza , e decreto del sopradetto processo folio 164 , a 166 , alli quali si abbia relazione, e che non appariscono di essere stati intimati ad alcuno ne la suddetta istanza , nè il decreto di sopra espresso.)

XXXV Finalmente pubblicata la legge de'7 marzo 1807 eversiva de' fedecommessi , la duchessa adì la g. c. della vicaria , e disse quanto segue.

» Nella g. c. della vicaria comparisce il procuratore di *D. Vittoria Mariangiola de Riso* , stata *Duchessa di Capracotta* , e dice , come il fu D. Gaspare de Riso con testamento chiuso a 10 marzo 1760, e per la di lui seguita morte aperto , e pubblicato a 18 febbrajo 1763 per notar Girolamo Gaetano Mazzei di Napoli istituì erede ugualmente *D. Agostino de Riso* di lui germano fratello , e *D. Giuseppe de Riso* figlio secondogenito del barone di Carpinone *D. Gen-*

naro , altro di lui fratello. Sottopose a primogenitura alcuni stabili di esso testatore , che possedeva nel casale di S. S e-bastiano , ed a perpetuo fedecommesso ducati 100,000 da impiegarsi in compra , tosto che si sarebbe venduto cert' olio , ed esatti alcuni crediti ; che nel testamento descrisse. Al godimento di quella primogenitura , e fedecommesso chiamò in primo luogo il suddetto *D. Agostino* di lui fratello , e coerede. In secondo luogo l'altro suddetto coerede *D. Giuseppe* di lui nipote. Dopo la morte di detto *D. Giuseppe* chiamò i figli , e discendenti maschi dello stesso , con ordine di primogenitura per gli stabili di S. Sebastiano ; e mancando la linea maschile di esso *D. Giuseppe* , volle , che al suddetto fedecommesso e primogenitura succedesse il maschio primogenito de' conjugi *D. Laura Tresca* , *e D. Domenico de Riso barone di Carpinone* , fratello germano dello stesso *D. Giuseppe* , e discendenti maschi del medesimo da primogenito in primogenito *in infinitum* : con darsi da' frutti de' beni del fedecommesso medesimo duc. 8000 per ciascuna delle figlie femine , se ve ne fossero di esso *D. Giuseppe* , o dell' ultimo maschio da lui discendente. »

» Fece poscia esso *D. Gaspare* a 14 febbrajo 1763 il suo codicillo chiuso, per gli atti dello stesso notar Mazzei , con cui per esser morto detto *D. Agostino* , chiamò primo loco al godimento del suddetto fedecommesso , e maggiorato il solo *D. Giuseppe* , e cassando il suddetto legato di duc. 8000 fatto a favore delle femine, discendenti da esso *D. Giuseppe* in mancanza de' maschi , conformandosi pel dippiù al testamento «.

» Il suddetto *D. Giuseppe* procreò una sola figlia femina, che è la principale del comparente, e col suo testamento chiuso a 1 novembre 1779 per notar Francesco Spagnuolo di Napoli, istituì erede essa sua principale nella somma di duc. 50, 000, ed il tutto il dippiù della sua eredità, all' infuori de' legati, sottopose ad un perpetuo maggiorato a favore del maschio primogenito della medesima, e di lui discendenti maschi *in infinitum*. «

» La detta principale del comparente ha procreato un solo figlio maschio per nome *D. Antonio Capece Piscicelli* in costanza di matrimonio col fu duca di Capracotta D. Carlo. Detto di lei figlio non ha tolto ancor moglie. Conseguentemente a tenore della legge de' 15 marzo di questo anno (1807) i beni alla detta *D. Vittoria Mariangiola Rosa* pervenuti dalla eredità del detto *D. Giuseppe* di lei padre, son divenuti liberi nella di lei persona, e ne può liberamente disporre. Gli altri beni in eredità dello stesso fu *D. Giuseppe* rimasti, ed al medesimo pervenuti dal suddetto fu *D. Gaspare*, sono anche intieramente divenuti liberi in persona di essa sua principale, non ostante la chiamata a favore de figli nati da *D. Domenico de Risò*, e *D. Laura Tresca*, *non potendosi costoro per alcun verso considerare a tenore della stessa legge de' 15 marzo corrente anno* (1), ma poichè non era

(1) La l. del 15 marzo 1807 sciogliendo le sostituzioni fedecommessarie, liberò i beni presso il gravato: ma concesse al sostituito *discendente* la speranza di averli in totalità, ed al sostituito collaterale la speranza di averne la metà, ove così nel dì della legge, come in quel-

nel caso la principale del comparente di fare quelle dimostrazioni, ch' escludono i suddetti figli, e discendenti di *D. Domenico*, *e di D. Laura*, si contenta di dichiararsi in di lei beneficio al momento la libertà di tali beni pervenuti da *D. Gaspare*, *per la metà*, *con riserbarsi però di far la dimanda per simile dichiarazione su l' altra metà*, quando avrà fatte le accennate dimostrazioni. «

» Quindi ricorre in essa g. c. il comparente, e fa istanza dichiararsi liberi per intero nella persona della di lui principale li beni pervenuti alla medesima dall' eredità del suddetto fu di lei padre *D. Giuseppe*, e dichiararsi nel tempo stesso liberi nella di lei persona *per una sola metà per ora* i beni pervenuti dal detto fu *D. Gaspare de Riso* di lei prozio, *salve sempre le ragioni di dimandare la stessa dichiarazione per l' altra metà*, e salvo ogni altro dritto, ragione ed azione, che possono appartenersele tanto in *nomine proprio*, che qual' erede del padre, e di altre ragioni, che in qualunque modo potesse la stessa rappresentare sulla eredità del detto fu *D. Gaspare de Riso.* E così dice, e fa istanza *et omni meliori modo et salvis ec.* «

XXXVI. Il decreto della g. c. fu il seguente.

» *Die 13 mensis aprilis 1807 Neapoli* - » Per subscriptum Dominum Judicem M. C. Vic. fuit provisum, et decretum quod, *super deductis in retroscripta compari-*

---

lo della morte del gravato, sia l'uno sia l'altro sostituito si fosse trovato ammogliato, o vedovo con prole. La duchessa s' incarica di un tal diritto eventuale del sostituito collaterale.

tione capiatur summaria informatio. Testes habeantur pro citatis, et recipiantur per scribam causae, audito magnifico V. J. D. D. Antonio Laurito, qui jura futurorum vocatorum tam in testamento et codicillis quondam D. Gasparis de Riso, quam et in testamento, et codicillis quondam D. Josephi de Riso ad hunc actum tantum tueri valeat. . . . . . . Migliorioni - Granito Scriba. A dì 13 aprile 1807 - Io Raffaele Romano portiere di vicaria ho notificato il Dottor D. *Pietro Antonio Laurito* di persona, e datagli copia ec. «

XXXVII. L'istanza del curatore fu la seguente.

» Nella g. c. della vicaria comparisce il dottor D. Pietro Antonio Laurito, curatore dalla medesima destinato a sostenere le ragioni de chiamati tanto nel testamento, e codicillo del fu *D. Gaspare de Riso*, quanto nel testamento del fu *D. Giuseppe de Riso*, e dice, come *D. Vittoria Mariangiola Rosa de Riso* ha dimandato in essa g. c. dichiararsi liberi nella di lei persona tutti li beni a lei pervenuti dalla eredità del fu *D. Giuseppe* di lei padre, non ostante i vincoli di fedecommesso, e maggiorato nel di lui testamento contenuti, come pure dichiararsi nella di lei persona liberi *per una sola metà*, per ora, i beni nell' eredità di detto *D. Giuseppe* rimasti, ed alla medesima *D. Vittoria Mariangiola Rosa* pervenuti dalla eredità del fu *D. Gaspare de Riso* di lui zio paterno, *non ostante il vincolo dell' altro fedecommesso*, e *maggiorato* contenuto nel testamento, e codicillo di detto fu *D. Gaspare*, e ciò in esecuzione della nuova legge de' 15 marzo di questo anno. «

» Il comparente ha esaminato il testamento di detto fu *D. Giuseppe de Riso*, ed anche il testamento, e codicilli di detto fu *D. Gaspare* negli atti esibiti. Dal testamento di detto fu *D. Giuseppe* ha rilevato, che lo stesso istituì erede la detta *D. Vittoria Mariangiola Rosa* di lei figlia in duc. 50mila, soggettando tutto il dippiù della di lui eredità a fedecommesso, e maggiorato perpetuo a favore del figlio maschio primogenito della medesima, e di lui discendenti maschi da primogenito in primogenito *in infinitum*. Dal testamento, e codicilli di detto fu *D. Gaspare* ha rilevato, che lo stesso istituì eredi di *D. Agostino de Riso* di lui germano fratello, e *D. Giuseppe de Riso* figlio secondogenito di *D. Gennaro, barone di Carpinone*, altro fratello di esso *D. Gaspare*, con aver soggettato a primogenitura alcuni stabili, che possedeva nel casale di S. Sebastiano, ed a perpetuo fedecommesso duc. 100,000 da unirsi al contante, olio, e crediti da esigersi: al godimento de' quali primogenitura, e fedecommesso, chiamò in primo luogo il solo *D. Agostino*, e dopo la di lui morte il detto *D. Giuseppe*, e dopo la morte di *D. Giuseppe* il figlio maschio del medesimo, e discendenti maschi di costui da primogenito in primogenito: e mancando figlî, e discendenti maschi di esso *D. Giuseppe volle che succedessero le figlie femine, dopo la morte delle quali tal fedecommesso passar dovesse al primogenito discendente da D. Domenico de Riso, barone di Carpinone* germano fratello dello stesso *D. Giuseppe*, e da *D. Laura Tresca*, e discendenti maschi del medesimo da primogenito in primogenito *in infinitum*; con doversi dare ducati 8000 per ciascuna da' frutti degli stessi beni alle figlie

femine di esso *D. Giuseppe*, o dell' ultimo maschio discendente dal medesimo. Qual legato fu poi annullato da esso *D. Gaspare* nel codicillo, nel quale anche dichiarò, che *D. Agostino* primo chiamato al godimento della detta primogenitura, e fedecommesso era già premorto, e chiamò quindi in primo luogo al godimento di quelli il suddetto *D. Giuseppe*. »

» Si è poi per parte di detta *D. Vittoria Mariangiola Rosa* provato nel termine sommario compilato, non aver la stessa procreati altri figli maschi, eccetto il solo D. Antonio Capece Piscicelli in costanza di matrimonio col fu duca di Capracotta D. Carlo, e che detto di lei figlio D. Antonio non ha per anche tolta moglie. »

» Posto tutto ciò il comparente non ha dubbio, che la g. c. dichiari divenuti liberi nella persona di *D. Vittoria Mariangiola de Riso* tutt' i beni alla medesima pervenuti dalla eredità di detto fu *D. Giuseppe* di lei padre, non ostante il fedecommesso, e maggiorato nel di lui testamento contenuti in vigor della citata legge de' 15 marzo corrente anno 1807. »

» Rispetto poi alla dimandata libertà della metà de' beni, che al detto fu *D. Giuseppe* vennero dal detto fu *D. Gaspare*, e da esso *D. Giuseppe* son passati alla medesima *D. Vittoria Mariangiola Rosa*, il comparente crede doversi giustificare le seguenti cose. »

» Deve primieramente esibirsi il decreto di preambolo del fu *D. Gaspare de Riso*, interposto in beneficio di detto

fu *D. Giuseppe* in virtù del citato di lui testamento, e codicillo. »

» Deve in secondo luogo farsi costare, che *D. Vittoria Mariangiola Rosa de Riso* sia la unica figlia di detto fu *D. Giuseppe*, per potersene dedurre la conseguenza, che a lei sola intieramente siano spettati, e spettano i beni rimasti nella eredità di detto fu di lei padre *D. Giuseppe*, al medesimo pervenuti dalla eredità di detto fu *D. Gaspare*, *che possono nella di lei persona dichiararsi liberi per una sola metà per ora.* »

» Così dice; e fa istanza sommettendo il suo debole parere al purgatissimo giudizio della g. c. *Il Dott. Pietro Antonio Laurito fa istanza come sopra.* »

XXXVIII. Il decreto della g. c. fu il seguente.

» In causa interpositionis decreti pro illustre Ducissa Capracottae D. Maria Rosa de Riso ut ex actis, Die 24 mensis aprilis 1807 Neapoli. »

Per magnam curiam Vicariae: Facto verbo: Visis actis, ac istantia curatoris (fol. 69) fuit provisum, et decretum, ac ipsa magna curia declarat bona obventa Ducissae Capracottae D. Mariangiolae Rosae de Riso a D. Josepho de Riso, *ejus patre ope testamenti aperti die 7 novembris* 1779, *manu notarii Francisci Spagnuolo hujus civitatis, et decreti praeambuli per magnam curiam interpositi (folio 70) esse liberata a quacumque fideicommissaria substitutione, in omnibus servata forma novissimae legis editae die* 15 *martii currentis anni, et registretur prius in regio generali archivio* - D' Andrea - Paduano - Granito. A dì 24

aprile 1807 - Io Raffaele Roma portiere di vicaria ho notificato il dott. D. Pietro Antonio Laurito di persona, e datagli copia.

XXXIX Siegue l' altra istanza del curatore.

» Nella g. c. della vicaria comparisce il dott. D. Pietro Antonio Laurito curatore dalla medesima destinato a sostenere i dritti de' chiamati al fedecommesso, e maggiorato istituito dal fu *D. Gaspare de Riso*, e dice, come *D. Vittoria Mariangiola Rosa de Riso* ha rinnovato in essa g. c. la dimanda di dichiararsi liberi *per una sola metà*, *per ora* nella di lei persona i beni rimasti nella eredità del fu *D. Giuseppe de Riso* di lei padre, al medesimo pervenuti dalla eredità del detto fu *D. Gaspare* di lui zio paterno, ed a lei qual' unica figlia superstite di detto *D. Giuseppe* interamente spettanti, dimanda, per la quale, altra volta il comparente incontro de' dubbj. Sulla nuova petizione, si è compilato altro termine sommario, e deve ora il comparente rassegnare alla g. c. il suo parere. »

» Il primo dubbio del comparente si fu di doversi esibire il preambolo di *D. Gaspare de Riso* a beneficio del fu *D. Giuseppe*, di lui nipote interposto in virtù del di lui testamento, e codicillo aperto a 18 febbrajo 1763 per notar Girolamo Gaetano Mazzei di Napoli. Questo preambolo si è già esibito, onde resta dileguata la difficoltà ».

» Oppose inoltre il comparente doversi far costare, che *D. Vittoria Mariangola Rosa de Riso* fosse stata unica figlia superstite del fu *D. Giuseppe*, il che si è già provato nel secondo terimine sommario compilato ».

» Ora il comparente ha riflettuto, che *D. Gaspare de Riso* col suo testamento, e codicillo, al godimento della primogenitura, e fedecommesso in quelli ordinato, chiamò primo loco *D. Giuseppe de Riso* di lui nipote, e dopo la morte di esso *D. Giuseppe* chiamò il di lui figlio maschio primogenito: in mancanza de'maschi chiamò le femine, le quali volle, che dovessero godere de'frutti di detta primogenitura, e fedecommesso finchè vivessero, e dopo la di lor morte passò a chiamare il primogenito del maschio discendente da *D.Domenico de Riso, barone di Carpinone, e da D.Laura Tresca.*

» Costa pel preambolo esibito, che *D. Giuseppe de Riso* adì la eredità del fu *D. Gaspare* co' vincoli della primogenitura, e fedecommesso nel di lui testamento, e codicilli contenuti ».

» Costa per le pruove fatte in termine, che *D. Vittoria Mariangiola Rosa de Riso sia stata l'unica figlia superstite di detto fu D. Giuseppe* ».

» Dunque non si può dubitare, che i beni della eredità di detto *D. Giuseppe* rimasti, al medesimo pervenuti dalla eredità di *D. Gaspare*, siano per intieri spettati alla *sig. D. Vittoria Mariangiola Rosa*, unica figlia del medesimo per la chiamata espressamente contenuta nel testamento, e codicilli di detto fu D. *Gaspare de Riso* ».

» Rispetto alla dichiarazidne della libertà de' suddetti beni, che si dimanda per parte di detta *D. Vittoria Mariangiola Rosa, per una sola metà, per ora*, il comparente considera, che la legge de' 15 marzo corrente anno, ha aboliti tutt' i fedecommessi, e sostituzioni, facendo rimanere i beni

a libera disposizione dell' attual possessore gravato, ma colle seguenti limitazioni - Se l' attual possessore ha figli ammogliati, o vedovi con figli, i quali dopo di lui sian chiamati al fedecommesso, deve trasmettere l' intero fedecommesso - Se l' immediato successore al fedecommesso fosse un *collaterale* anche ammogliato, o vedovo con figli, l' attual possessore deve trasmetterne la metà ».

» Or *D. Vittoria Mariangiola Rosa de Riso attual posseditrice della primogenitura, e fedecommesso* istituito dal fu *D. Gaspare de Riso*; ha un sol figlio maschio, il quale è chiamato da *D. Gaspare* al godimento di detta primogenitura, e fedecommesso; giacchè detto *D. Gaspare prescrisse*, che qualora *D. Giuseppe de Riso*, primo chiamato, morisse senza figli maschi, ma con femine, dovessero queste durante la lor vita godere i beni di detta primogenitura, e fedecommesso, e dopo la loro morte passar dovesse la stessa primogenitura, e fedecommesso al maschio primogenito discendente da *D. Domenico de Riso, barone di Carpinone, e D. Laura Tresca.* Dunque concorre nel caso presente una delle limitazioni della legge, cioè la chiamata dell' agnato collaterale. Non costando però, nè della esistenza del medesimo; nè se abbia moglie, o sia vedovo con figli: ma detta *D. Vittoria Maria Angiola* Rosa riserbandosi di dimostrare, che non debba aver luogo la chiamata suddetta per le ragioni, che a suo luogo allegherà, chiede, che si dichiari libera nella di lei persona la sola metà, per ora de' beni suddetti, supponendo il caso più svantaggioso per lei, cioè la chiamata indubitata dell' agnato, e che lo stesso, o abbia moglie,

o sia vedovo con figli : riserbandosi di dimandare la dichiarazione della libertà dell' altra metà , subito , che potrà dimostrare non sussistere la chiamata suddetta a beneficio dell' agnato collaterale. »

» Ciò posto il comparente non incontra dubbio , che dalla g. c. si dichiari , che i beni rimasti nella eredità di detto fu *D. Giuseppe de Riso*, al medesimo pervenuti dalla eredità di detto *D. Gaspare de* , *Riso* di lui zio paterno interamente spettati alla detta *D. Vittoria Mariangiola Rosa*, unica figlia dello stesso *D. Giuseppe*, son divenuti liberi, ***tantum per la metà per ora*** , in persona della stessa *D Vittoria Mariangiola Rosa*, da' vincoli della primogenitura , e fedecemmesso contenuti nel testamento , e codicilli di detto fu *D. Gaspare* , negli atti esibiti : e che rispetto all' altra metà restino fermi per ora gli stessi vincoli di primogenitura , e fedecommesso , salvo i dritti di ambe le parti rispetto al dovere , o no aver luogo la chiamata a favore dell' agnato collaterale , il quale si esaminerà in altro tempo , quando ne faranno istanza le parti - Così dice , e fa istanza , rimettendo sempre il suo debole parere al purgatissimo giudizio della g. c. , ***salvis ec. - Il Dottor Pietrantonio Laurito fa istanza come sopra.*** »

XI. Segue l' altro decreto della g. c.

In causa interpositionis decreti pro illustri ducissa D. Maria Rosa *de* Riso , *ut ex actis* — Die 16. ***mensis maii*** 1807 : ***Neapoli — Per magnam curiam vicariae. Facto verbo : visis actis***; *copia testamenti(folio* 4.) *copia alterius testamenti (folio* 21.) ***ac decreto magnae curiae vicariae (folio 75.,) fuit provisum, et decretum , ac ipsa m. c.***

declarat, *tam bona obventa illustri ducissae Capracottae* D. Victoriae Mariae Angiolae Rosae de Riso a D. Iosepho de Riso *ejus patre*, *ope citati testamenti*, *et decreti praeambuli*; QUAM MEDIETATEM, PRO NUNC BONORUM REMANSORUM IN HAEREDITATE q. D. Gasparis de Riso, *patrui magni dictae illustris Ducissae pariter olim fideicommisso subjectorum*, *cum citato ejus testamento* (*folio* 4.) *esse libera*, *et soluta a quovis vinculo fideicommissi*, *et restitutionis*, ET LIBERA PERTINERE IN BENEFICIO DICTAE ILLUSTRIS *Ducissae*, *virtute novissimae pragmaticae sanctionis*, *emanatae sub die* 15, *mensis martii currentis anni*, *salvis juribus ejusdem illustris Ducissae* SUPER ALIA MEDIETATE *dictorum bonorum*, *etiam in vim dictae pragmaticae sanctionis*, *facta ab ea formali petitione*. *Et registretur in regio generali archivio* -- *Paduano* — Pellegrini — Granito Scriba. A 23. maggio 1807, grana 90 — Antonio Galise. A 16 maggio 1807 - Io Raffaele Roma portiere di vicaria ho notificato D. Pietro Antonio Laurito di persona, e datogli copia - A 16 maggio 1807 - Io Raffaele Roma Portiere di vicaria ho notificato al duca di Capracotta D. Antonio Capece Piscicelli di persona, e datagli copia. »

LXI. Il curatore Laurito domanda la tassa delle sue fatiche: la duchessa rispose nel seguente modo.

Nella g. c. della vicaria comparisce il procuratore della illustre *Maria Rosa de Riso* stata Duchessa di Capracotta, e dice di essere stato con sorpresa notificata dal dottor *Pietrantonio Laurito* di una dimanda di tassa di fatiche, che questo professore asserisce di aver erogate in qualità di

curatore de' futuri chiamati, allorchè la principale del comparente chiese, ed ottenne di essere i suoi beni dichiarati liberi da ogni vincolo di fedecommesso, giusta la legge abolitiva di questi. »

» La sorpresa nasce, da che il dottor *Laurito* in questo affare non fece altro, che prestare la sua firma a richiesta del fu D. Gennaro Frammarino, allora vice-vicario generale della sua principale, mentre il processo non solo venne studiato, ma benanche istruito delle necessarie scritture dal comparente; anzi la istanza, che a nome del detto curatore si presentò per la dichiarazione della libertà de' beni lasciati dal fu *D. Giuseppe de Riso*, venne fatta dal comparente: e dal dottor D. Innocenzo Buonocore si fece l' altra per la dichiarazione della libertà della metà de' beni del fu *D. Gaspare de Riso*. »

» L' arditezza del dottor Laurito, in aver lo spirito di francamente asserire di aver egli studiato il processo, fatte lunghe, e ragionate istanze, tenute sessioni collo scrivano in sua casa, esaminat' i testamenti, codicilli, preamboli, ed altro, è un caso straordinario, per cui la fantasia del comparente ha ricevuta una sensibilissima scossa. Sappiasi, che in questo rincontro tutti gli giudici, tutti gli pandettarj da questi sono stati assistiti per la sollecitudine. Se uno di essi si ricorda di essere per una volta sola stati assistiti dal dottor Laurito, la principale del comparente si dà per vinta, e cede a qualunque stravagante pretensione del dottore; ma se costui non si è visto, uopo è che azzittisca. »

» Se il dottor Laurito vuole esser riconosciuto per l' au-

torevole sua firma, è giusto; e questo non gli si è negato mai. Ma che poi voglia fare la cornacchia di Esopo a danno della verità, e della principale del comparente, questo non lo soffre la sana morale, e la giustizia della g. c. non può, nè deve permetterlo. »

» Ricorre quindi il comparente nel divisato nome in essa g. corte, e fa istanza non darsi ascolto alla temeraria dimanda del misdicente dottore, *sic etc. Salvis etc. Ita etc.*»

XLII. Siegue un altra istanza della duchessa di Capracotta.

» Nella g. c. della vicaria comparisce il procuratore dell' illustre duchessa di Capracotta D. Maria Rosa de Riso, e dice, come essendo stati liberati dalla regia camera duc. 2000 - per conto di un suo credito sottoposto a' vincoli, e condizioni contenuti nel testamento del quondam *D. Gaspare de Riso* suo prozio, questi, a tenore dell' ultima prammatica de' 15 marzo corrente anno, dovevano liberarsi liberi, ed espliciti alla sua principale; ma perchè erano pervenuti dal fedecommesso istituito da un collaterale, perciò a tenore di quanto vien disposto nella medesima prammatica, *la g. c. le ha liberata la metà libera*, *ed esplicita*, e l' altra metà condizionata per impiegarsi in compra, per osservanza de' vincoli, e condizioni suddette. Questa metà componente duc. 1000, essa sua principale l' ha impiegata con se medesima, ipotecando la metà de' detti beni, che in un punto l' è pervenuta libera in forza di detta prammatica - Ricorre perciò in essa g. c., e fa istanza, che stante la compra fatta con l' ipoteca suddetta, e la condizione apposta col patto di ricomprare,

se le faccia la liberazione di detti duc. 1000 liberi, ed espliciti, non potendosi ricercar maggior cautela di quella che si è offerta. *Salvis etc.* »

XLIII. » Siegue il decreto della g. c.

Die vigesima septima mensis Junii. Neapoli - Per subscriptum Dominum Judicem M. C. V. - Visis retroscripta comparitione, fuit provisum, et decretum quod committatur magnifico advocato D. Vincenzo Lucà, qui recognitis scripturis, ejus proferat judicium circa implicationem petitam ab illustri comparente; . . . . - *Viglio* - A dì 27 giugno 1807 - Io Raffaele Roma portiere di vicaria, ho notificato il dottor D. Vincenzo Lucà di persona, e datagli copia. »

XLIV. L'avvocato Lucà conchiuse il suo parere ne' seguenti termini ».

Or attenti i suddetti fatti, e decisioni della g. c. per effetto della citata legge de' 15 marzo corrente anno, rilevasi bene, che tutt' i beni del fu *D. Giuseppe de Riso*, *e la metà, per ora, de' beni di D. Gaspare de Riso sono liberi da qualunque vincolo di fedecommesso*, *sostituzione*, *o altro*, e possa perciò detta illustre duchessa obbligarli, per cui va molto bene l'impiego de' cennati duc. 1000 fatto con se stessa, purchè però in ispecie, ed in genere obblighi tutti li suddetti beni a lei pervenuti, così dal detto di lei padre D. Giuseppe de Riso, *come la metà de' beni pervenutile dal suddetto suo prozio D. Gaspare de Riso*, dichiarati liberi dalla g. c. co' suddetti decreti, e purchè, per maggior cautela vi concorra il consenso dell' unico di lei figlio D. Antonio Capece Piscicelli ».

XLV. Siegue il consenso di D. Antonio Piscicelli.

« Io sottoscritto non impedisco, che la signora duchessa di Capracotta D. Vittoria Maria Angiola Rosa de Riso mia madre impieghi con lei medesima duc. 1000 esistenti in di lei credito nel banco della Pietà in due fedi di credito di duc. 1000 condizionati per impiegarsi in compra per osservanza de' vincoli di fedecommesso, maggiorato, ed altro contenuti nel testamento, e codicillo del fu D. Gaspare de Riso, e così ec. Napoli 4 luglio 1807 — Antonio Capece Piscicelli Duca di Capracotta presto il mio consenso come sopra — La suddetta firma è di D. Antonio Capece Piscicelli Duca di Capracotta — Notar Andrea Cinque di Napoli. »

XLVI. Siegue un altro decreto della g. c.

In causa liberationis petitae per illustrem ducissam Capracottae D. Mariam Rosam de Riso, ut ex actis — Die 4 mensis Junii 1807 Neapoli — Per subscriptum dominum judicem m. c. vic. - Visis decreto m. c. die 16 maii hujus anni, CUM QUO FUIT DECLARATUM, tam bona obventa illustri Ducisssae Capracottae D. Angiolae Rosae de Riso a D. Josepho de Riso ejus patre, ope ejus testamenti, et decreti praeambuli; QUAM MEDIETATEM, pro nunc, bonorum remansorum in haereditate D. Gasparis de Riso, patrui magni dictae illustris Ducissae, pariter olim fideicommisso subjectorum cum ejus testamento (folio 4) esse libera, et soluta a quovis vinculo fideicommissi, et restitutionis, et libera pertinere in beneficium dictae illustris Ducissae, virtute novissimae pragmaticae sanctionis, emanatae sub die 15 mensis martii currentis anni, salvis juribus ejusdem illu-

e

stris Ducissae super alia medietate dictorum bonorum, etiam in vim dictae pragmaticae sanctionis, facta ab ea formali petitione; registrato decreto praedicto in regio generali archivio, et notificato tam magnifico curatori, quam D. Antonio Capece Piscicelli, filio dictae illustris Ducissae, et TRANSACTO IN REM JUDICATAM: COMPARITIONE DICTAE *illustris Ducissae, ac relatione magnifici advocati D. Vincentii Lucà electo a Domino causae commissario ad finem recognoscendi scripturas pro infra scripta implicatione; fuit provisum, et decretum quod, stante emptione facta cum hypotheca bonorum stabilium et omnium bonorum declaratorum de libera pertinentia dictae illustris Ducissae ut supra, conditione apposita in pacto redimendi supra scriptos duc.* 1000 *sistentes in banco S. Mariae Pietatis in duobus fidibus crediti in facie dictae illustris Ducissae, eidem liberentur liberi, et expliciti, et expediantur mandata banco, etiam attento consensu praestito per dictum illustrem Ducem D. Antonium Capece Piscicelli, et emptione praedictae in personam illustris Ducissae Capracottae ejus matris* — . . . — Giosio — Granito Scriba.

(Come tutto ciò si rileva dal processo presso l' abolita g. c. della Vicaria esistente nell' archivio, e fatto passare nella cancelleria della g. c. civile, e da' fogli di sopra accennati, intitolato il suddetto processo - *Atti d' interposizione di decreto per la illustre D. Maria Rosa de Riso.*)

XLVII. Morta la duchessa, l' attuale barone di Carpinone *D. Nicola de Riso*, ha convenuto i di lei eredi legittimi nel tribunale civile, perchè se gli fossero restituiti i beni fede-

ommessarj, stante che lui era il *proprietario*, e l' usufrutto, di cui avea dritto a godere la duchessa, qual' erede usufruttuaria, era cessato atteso la di lei morte.

I convenuti si opposero, sostenendo, che la di loro comune genitrice era chiamata al fedecommesso, e primogenitura, e quindi presso di lei si resero liberi i beni a tali vincoli soggetti.

XLVIII. Il tribunale civile con sua sentenza del 2 dicembre 1816 nella prima cam. ponunciò ne'seguenti termini - *Dichiara non competere al barone di Carpinone D. Nicola de Riso alcun dritto su' beni soggetti rimasti dal fu D. Gaspare de Riso - In conseguenza ordina, che gli eredi della duchessa di Capracotta non siano per tal causa molestati.*

XLIX. Contro tal sentenza ha reclamato il barone di *Carpinone* nella g. c. civ., ed in grado di appello ha con domanda subordinata chiesto la restituzione della *metà de' beni suddetti*, come l' immediato chiamato al fedecommesso, e maggiorato a' termini della stessa legge de' 7 marzo 1807 con atto del giorno 19 marzo 1819.

Ecco i motivi del suo appello.

1. — Morta la duchessa di Capracotta in dicembre 1815, l' istante domandò presso il tribunale civile di rilasciarsi in di lui beneficio i beni addetti al majorasco, e fedecommesso, fondato *da Gaspare de Riso*, essendosi questi beni colla eversione de' fedecommessi resi liberi a suo vantaggio, come gravato della restituzione all' epoca della pubblicazione della legge, onde estinto *l' usufrutto* di cui avea la duchessa di Capracotta nudamente goduto, li di costei eredi dritto alcuno

non potevano vantare a ritenerli. Coerentemente alla proposta azione il tribunale formò oggetto della sua deliberazione, se la duchessa di Capracotta riputar si dovesse *erede fedecommessaria*, ovvero *semplice usufruttuaria di D. Gaspare de Riso*, ed in questo esame, malgrado che si propone d' indagare, ed appigliarsi *alla volontà del fedecommettente*; tuttavia avendo definito *la duchessa di Capracotta erede fedecommessaria di Gaspare de Riso*, si è pronunziata manifestamente in opposizione del testamento, e del codicillo (1).

2. — Ha il tribunale adottato, come a fondamento della sua sentenza *la predilezione della linea di Giuseppe nel concorso di quella di Domenico de Riso*, rendendo tale predilezione comune anche alle femine, per cui gli è stato agevole di applicare il carattere di fedecommessaria alla *duchessa di Capracotta* figlia *di Giuseppe de Riso*. Tutti gli argomenti additati all'appoggio della motivata predilezione non potevano mai legalmente estendere alle femmine, ciò che aveasi avuto precisamente in idea di precettare per li maschi. E ciò per legge di fondazione, avuto riguardo al testamento: avuto riguardo benanco al codicillo - Quindi se la contestazione offriva la collisione tra la femina di *Giuseppe*, ed il maschio *di Domenico*, non vi era da esitare per risolversi in favore del maschio *di Domenico*, poichè la predilezione della linea *di Giuseppe* era cessata per la deficienza de' maschi da quella superstite. Giudicandosi diversamente si è de-

(1) Quì l' appellante riconosce egli medesimo, che la quistione era di *volontà*: ossia quistione di *interpretazione*. In che dunque può versare l' alto esame del magistrato, che presiede alla custodia delle leggi?

viato dall' oggetto della fondazione del **majorasco**, e fedecommesso, che fu la conservazione de' beni nella famiglia de Riso, a di lei lustro, e decoroso mantenimento (1).

3. — Le figlie di *Giuseppe* furono predilelte sotto altro rapporto - Esse non potevano contribuire nel soggetto del gravame, figurando per legge da estranee. Esse trovavansi segregate dall' ordine delle chiamate, che si erano disposte, ed ordinate in favor de' maschi, prima di *Giuseppe*, poi di *Domenico*. Esse perciò non partecipavano alla liberalità del fedecommettente, che col carattere di legatarie, e questo legato ristretto pel frutto de' beni del fedecommesso, avea ricevuto col codicillo una maggiore ampliazione (2).

4. — Sarebbero state bastevoli al tribunale civile l' esposte idee raccolte dalla lettera del testamento per convincerlo

---

(1) L' invito al fedecommesso della femina *agnata* non tradiva lo scopo del disponente. Che lo splendore del casato si conservasse, mettendo nel rango degl' invitati una donna, la quale apparteneva per agnazione a maschi, è non solo nell' ordine delle cose; ma è stato il motivo di tante decisioni, che han fatta riguardare la femina agnata ne' fedecommessi mascolini, come uno de' maschi - D' altronde l' argomento dell' appellante è, com' egli stesso il dice, (n. 9.) poco fondato, poichè egli conviene, che al fedecommesso eran chiamate le femine discendenti dall' ultimo maschio nella linea di *Giuseppe*. Dunque questa perpetua esclusione delle medesimo non regge. E si ha gran pena a concepire la bizzarria, che si attribuisce al disponente, cioè di aver chiamato al fedecommesso le femine remote, ed esclnse dal medesimo le prossime.

(2) Il ripetiamo: almeno l' appellante non doveva confessare, che le femine discendenti dall' ultimo maschio nella linea di *Giuseppe* fossero in vitate. Il suo argomentare allora sarebbe stato fallace, ma non contr additorio.

della totale esclusione delle femmine dalla goduta del fedecommesso, come a gravate. Non di meno esso è trascorso fino a definire queste femine quasi escluse, ed allo stesso tempo contemplate; senza indicare la ragione di somigliante arbitrario modo *d' interpetrare*. Il testamento, in ciò non alterato dal codicillo, mostra che *le femine si vollero escluse per modo di regola*. A questo positivamente indicare, si adoperarono le parole - *escluse sempre le femine*, *ancorchè discendenti dall' ultimo possessore*, *che si maritassero in famiglia*. Sono ovvie nella legge antica le teorie, che applicate alle trascritte espressioni, offrono non una quasi, ma una totale esclusione delle femine dal fedecommesso. Che, se furono contemplate col testamento in duc. 8000; col codicillo nel frutto intero de' beni del fedecommesso; questa contemplazione non dinotava inclusione al godimento del fedecommesso stesso, nè peso di restituzione. Sarebbe stato assurdo, che *le femine* colla medesima scrittura si escludessero, e si ammettessero nell' ordine delle persone invitate al majorasco, e fedecommesso. Il fedecommettente ebbe in considerazione le *femine* indipendentemente dalle persone, in grazia delle quali veniva di fondare il fedecommesso, e questa particolar contemplazione riducevasi a mero legato, siccome fu destinato nel codicillo (1).

(1) Tutti gli argomenti basano sulla erronea supposizione, che le *femmine* fossero escluse per modo di regola. E non erano elleno *femine* le figlie dell' ultimo maschio della linea di *Giuseppe*? E non erano queste chiamate al fedecommesso?

5. — Raccoglievasi adunque dal testamento una predilezione relativa soltanto a' maschi della linea di *Giuseppe*. Il codicillo non meno può dirsi che l' avesse estesa alle femine nel concorso de' maschi di *Domenico*. Per ammettersi una tale presunzione, sarebbe indispensabile di confessare, che *Gaspare de Riso* avesse voluto scambiare la causa finale della fondazione del fedecommesso, e provvedere non più al lustro del suo casato, ma al lustro di famiglie estranee (1) ed all' impoverimento della sua agnazione. Tutto ciò non leggevasi nel codicillo, anzi il suo proemio annunziava la omologazione del fedecommesso, e dell' ordine delle chiamate, quali si trovavano stabilite nel testamento (2).

6. = Vero è, che al codicillo diede origine la morte del figlio di *Giuseppe* avvenuta dopo scritto il testamento. Si è però urtato all' eccesso la volontà dall' autor del codicillo stesso, quando si è creduto, che questo avvenimento

---

(1) La femina agnata non appartieno a famiglia estranea. Tostochè il disponente non lascia correre il fedecommesso nella sua prole, ma lo restituisce all' agnazione, conserva il lustro del *casato*, che la femina ritiene: e non diffonde questo bene a casati stranieri.

(2) Questa idea non regge. Il testatore, perchè rammentò tutto l'ordine delle chiamate scritto nel testamento? Appunto per mettere sotto un colpo d' occhio le variazioni, cho vi faceva. Perchè disse essero la volontà dell' uomo transitoria? Appunto perchè la variava? Perchè manifestò, la causa prossima, cho gli dettava il cambiamento di volontà, vale a dire la premorienza del fratello *Agostino*, o del figliuolo di *Giuseppe*? Per ispiogare la giusta variaziono fatta alla chiamata nell' invitare al fedecommosso le figliuole femine di *Giuseppe*, le quali per queste padre amareggiato tenevan luogo di maschi.

avesse spinto a nominare fedecommessaria la femina *di Giuseppe*, come a termine della di costui linea - Non fu la sola linea *di Giuseppe* il soggetto del fedecommesso. Vi era la linea *di Domenico*, chiamata al difetto de' maschi della linea *di Giuseppe*. I beni vollero vincolarsi a mantenimento, lustro, e decoro de' maschi di amendue le linee (1).

7. — La circostanza della confidenza riposta col codicillo in *Giuseppe* per la inversione de' duc. 100,000, senza che che *Domenico* avesse dritto ad ingerirsene, niente influiva per coonestare la interpretazione adottata dal tribunale civile. Questo fu ancora prescritto col testamento. Siccome *Giuseppe* era l' erede gravato della restituzione, e trovavasi premorto *Agostino de Riso* altro coerede, così pensossi di confidare alla di lui cura l' impiego di duc. 100,000, vietandone ogni ingerenza agl' immediati successori. Questo divieto non importava esclusione del fedecommesso nel concorso delle femine *di Giuseppe*; continuava a conservar sua fermezza l' ordine de' chiamati stabilito col testamento, e non alterato dal codicillo (2).

---

(1) Lo ripetiamo: la figlia femina *di Giuseppe* era nell'ordine degli agnati: aveva la prerogativa del cognome, quindi tanto favore meritava quanto un maschio.

(2) Il tribunale aveva raccolto dalla costante predilezione della linea di *Giuseppe* un argomento di volontà - La predilezione dipendeva - 1.° Dalla chiamata in primo luogo a favore di questa linea - 2.° Dalla fiducia riposta nel capo della linea medesima, qual' era *Giuseppe* 3.° Nel legato fatto col testamento alle sue figliuole di duc. 8000, ed alle figliuole dell' ultimo maschio nella sua linea: il che non fu accordato alla linea di *Domenico*.

8. — Il codicillo favorì le femine riguardo all'ampliazione del legato. Esse ne riportarono l'usufrutto intero de' beni del fedecommesso. E quantunque col testamento della stessa espressione di USUFRUTTO SI FOSSE SERVITO, INDICANDO LE PERSONE, CHE AVREBBERO DOVUTE SUCCEDERE NEL FEDECOMMESSO, E MAJORASCO (1): pure questa somiglianza di espressioni illegalmente si è seguita per dedurre una somiglianza di risultati. In legge l'usufrutto indicava, ora il medesimo emolumento della percezione del fruttato; ora l'emolumento della percezione del frutto, non disgiunto dal dominio trasfuso in persona dell'usufruttuario. Bilanciavasi la differenza del vocabolo dalla qualità del discorso, di cui faceva parte. Sarebbe stata puerilità di adottarne sempre, ed indistintamente l'idea isolata. Nel caso del fedecommessario, l'usufrutto denotava trasferimento di proprietà, godimento di frutto; altrimenti non avrebbe potuto realizzarsi l'obbligo della restituzione. Nel caso del nudo *usufruttuario*, l'*usufrutto* dinotava sola percezione di frutto; vale a dire una servitù sulla roba altrui. Per conoscere della volontà di colui, che usò tal' espressione, bisognava rimontare al contesto intero del periodo, all' oggetto della scrittura (2). Poteva benissimo ac-

(1) Dunque nella consuetudine di parlare del disponente l'invito all'usufrutto valeva un invito al fedecommesso. Dunque trattavasi di usufrutto *causale*, non di usufrutto *formale*. Or come una voce cento volte impiegata in un senso, renderà qui un senso diverso?

(2) Interpretazione adunque. Dovendosi ricorrere all'intero contesto di un atto per desumerne il vero senso, qualunque senso si prescelga, non può denaturarsi l'atto, nel che la competenza della c. s., ma può viziosamente interpretarsi, nel che non può esservi violazione di legge.

cadere, che più volte l' espressione si adottasse sotto doppio, e diverso significato, e nella romana giurisprudenza cotesti avvenimenti erano frequentissimi (1). Quindi se le femmine erano state escluse dall'ordine della chiamata, stabilita per un fedecommesso agnatizio mascolino (2), nominate queste *usufruttuarie* col codicillo, era chiaro, che a questo *usufrutto* non poteva adattarsi la stessa idea, che regolarmente andava applicata agli *usufruttuarj* menzionati nel testamento. Questa simiglianza di significati rovesciava tutto il testamento, che si omologò col codicillo, nè si sarebbe omologato, se il disponente avesse pensato d'invitare le *femine*, non come a semplici *usufruttuarie*; ma come a *fedecommessarie*. Era oziosa all' uopo la distinzione *di usufrutto formale*, *e causale*. Vera, o non vera in dritto (3) trattavasi di definire NEL FATTO sotto

---

(1) Ma non regge, che il disponente abbia in alcun luogo spesa la parola *usufrutto* nel senso del nudo usufrutto.

(2) Non regge in fatto, che il fedecommesso fosse primogeniale, poichè cominciava ad esser tale pe' soli stabili in S. Sebastiano (secondo il testamento) dopo la morte di *Giuseppe*. Quindi non violentava nè anche le convenienze del patrimomio, che la doppia natura del fedecommesso si cominciasse a costituire dopo aver percorso un altro grado, cioè per le figliuole di *Giuseppe*. Questo sconcio verificavasi nell'invito delle femine dell' ultimo possessore maschio. Allora già il fedecommesso erasi costituito, in parte primogeniale, ed in parte dividuo. Ciò non pertanto il disponente non venne arrestato da questa considerazione, e per invitare le femine, volle che durante la loro vita, si fossero ricongiunti, come erano nelle mani di *Giuseppe*.

(3) L' appellante aveva convenuto, che non solo era vero in dritto, ma che il disponente l' aveva seguito in fatto, parlando sempre di *usufrutto causale*.

qual significato fosse stato alle femine *l' usufrutto* , e questo significato si desumeva dall' insieme del testamento , e del codicillo.

9. — Non regge l' altra considerazione , che precede la trascritta sentenza , di essersi cioè col codicillo *gravate le femine col peso della restituzione* , *dovendo alle stesse succedere i maschi di Domenico.* Al periodo del codicillo, che riguardava il caso della deficienza di Giuseppe senza machi, o con maschi , non hanno i primi giudici data la conveniente INTERPETRAZIONE. Esso è così concepito » (*L' appellante trascrive alla lettera la parte del codicillo n.* XXVIII e XXIX p. 31 e 32).

DUE CASI PREVIDE IL DISPONENTE : L' UNO CHE GIUSEPPE MORISSE SENZA MASCHI , SUPERSTITI DI SE UNA , *O PIU'* FEMINE. L' ALTRO , CHE DI GIUSEPPE MASCHI FOSSERO SUPERSTITI , MA QUESTI MORISSERO , SUPESTITI DALL' ULTIMO DI ESSI FEMINE — Nel primo caso chiamò al nudo usufrutto la figlia supertite *di Giuseppe de Riso* , non alterando la chiamata in favore di *Domenico.* - NEL SECONDO CASO INVITO' LE FEMINE NON COME USUFRUTTUARIE , POICHÉ VOLLE , CH' ESSE DOVESSERO RESTITUIRE IL FEDECOMMESSO A' MASCHI DISCENDENTI DA' MASCHI DI DOMENICO. Era ben sensibile la disposizione riguardo a' due rapportati casi, per non confondersi dal tribunale. Se *Gaspare de Riso* avesse creduto di gravare indistintamente del peso della restituzione , tanto la femina superstite da *Giuseppe* , quanto la femina superstite dell' ultimo de' maschi della linea di *Giuseppe*, non avrebbe parlato separatamente dell' uno , e dell' altro caso. Avendo alla femina dell' ultimo de' maschi discendenti

da *Giuseppe* data la goduta col VINCOLO DEL FEDECOMMESSO, colla legge di restituire al maschio superstite della linea di *Domenico*, è a dirsi, che la goduta colla condizione medesima, non intese di accordare alla *femina superstite di Giuseppe*, ma soltanto il semplice usufrutto, in guisa che morto *Giuseppe de Riso*, la di lui figliuola usufruiva, e la proprietà del fedecommesso risedeva presso l' istante, immediato chiamato al fedecommesso stesso (1).

10. — Erronea altresì deve giudicarsi l' interpetrazione,

---

(1) Quì l' appellante dimentica l' unico suo argomento, cioè la esclusione costante delle femine, poichè confessa, che quelle dell' ultimo maschio eran chiamate. 2. Quello importantissimo tratto posteriore all' invito delle femine seconde: CONFORME SI È DA ME AL DI SOPRA DISPOSTO NEL CASO, CHE DETTO D. GIUSEPPE MIO NIPOTE ED EREDE CESSASSE DI VIVERE SENZA FIGLI MASCHI, SUPERSTITI SOLTANTO FIGLIE FEMINE. Tratto decisivo, poichè il disponente dichiara che per queste femine faceva la stessa disposizione dettata per le figliuole di *Giuseppe*; e l' appellante conviene, che le seconde femine eran chiamate al fedecommesso. 3. Dimentica, che la restituzione del fedecommesso a' maschi dell' altra linea è prescritta nel fine di quel periodo, in cui aveva parlato delle prime, e delle seconde femine, laonde il relativo -- *E dopo la di loro morte* -- si rapporta alle une, ed alle altre -- *Relatio non tantam fit ad proxima, sed etiam ad omnia et remota, quando determinatio in fine posita est generalis, et aeque omnibus etiam remotis congruit.* SABBEL. *Sum: divers: tract: verb. relativa.* 4. Espresse poi i due casi con molto discernimento, poichè li aveva del pari espressi nel legato di duc. 8000. E per una seconda importante ragione, quella cioè, che verificandosi il primo caso, e quindi attribuito il fedecommesso alle figliuole di *Giuseppe*, restava escluso il secondo. Conveniva dunque indicarli distintamente, e separatamente l' uno dall' altro.

che il tribunale ha fatta del decreto interposto dalla g. c. della vicaria nel 1779, col quale fu la duchessa di Capracotta dichiarata spettataria dell' usufrutto, e non del fedecommesso. Imperocchè le parole generali *cum vinculis*, *oneribus etc.*, che si leggono nel detto decreto non potevano mai cangiar la natura del carattere impresso all' attrice: dove la vicaria avesse conosciuto in lei una fedecommessaria, avrebbe dovuto di altra formola servirsi indipendentemente dalle parole rapportate, le quali erano riguardo a' pesi inerenti al testamento, e codicillo, ed a' capitoli matrimoniali della medesima duchessa di Capracotta (1). Il decreto poi riportato dopo la eversione de' fedecommessi, essendo un decreto dettato dal favore del momento, siccome non poteva distruggere il precedente decreto, così nè tampoco poteva pregiudicare i veri proprietarj del fedecommesso, di cui trattavasi, che non furono nè citati, nè intesi. In generale rilevandosi dal merito della contestazione, che all' epoca della legge di marzo 1807 la duchessa di Capracotta godeva il semplice frutto de' beni del fedecommesso, e costando, che la legge collo sciogliere siffatti vincoli ebbe in oggetto di favorire gl' individui della famiglia del fedecommettente, che ordinariamente si erano gravati: il tribunale col suo giudizio ha oltraggiato non meno la volontà di *Gaspare de Riso* diretta al decoroso mantenimento degl' individui del casato, che la legge eversiva

(1) Il decreto viene riportato al num. XXX. pag. 37. di questa decisione. Ivi si vedrà, se regga questo argomento.

de' fedecommessi, che fu dettata a favore delle famiglie de' fedecommettenti, non degli estranei (1).

11. — Qualora il tribunale sovvertendo le disposizioni testamentarie, e codicillari di *D. Gaspare de Riso*, credeva di definire la *duchessa di Capracotta* gravata dal peso della restituzione del fedecommesso all' epoca della pubblicazione dell a legge di marzo 1807, dovea almeno prelevare di officio in favore dell' istante, e come *collaterale*, e *conjugato con figli* la metà del fedecommesso stesso, a' termini dell' articolo 2. della mentovata legge. *L' art.* 2. *cod. civ.* non distrusse lo cose con questa legge disposte. Il sostituito immediato all' epoca della di lei pubblicazione, *avea già acquistato un dritto positivo alla metà*, e non può dirsi, che cotesto dritto si fosse perduto, pubblicato il codice civile. Imperocchè tale metà dovea riputarsi già staccata dalla eredità della *duchessa di Capracotta*; alla di cui successione si fece luogo in dicembre 1815. Dippiù il codice civile riguardava l' avvenire secondo la natura di tutte le leggi, quando non hanno la causa di retroattività, e la legge de' 15 marzo 1807 riguardava il passato per effetto della retroattività, ch' erasele attribuita, come essenzialmente distinte, e divise l' una dall' altra, e che non vengono mica in collisione - L' una ancora era legge perpetua, e l' altra transitoria, e quindi anche perciò non possono dirsi l' una all' altra contraria - Quindi andando di ac-

(1) Questo argomento nulla contiene, secondo noi, poichè la legge del 17 marzo 1807 non ebbe nell' abolire i fedecommessi alcuna considerazione di private famiglie.

cordo e la legge di marzo 1807, ed il codice civile, rendevasi applicabile l'articolo 5. del decreto di ottobre 1808, col quale fu detto, che la legge di marzo 1807 su' fedecommessi, sarebbe eseguita in tutto quello, che non si opponeva al codice civile (1).

L. Per parte de' conjugi conte, e contessa *Piromallo*, e *Capece Piscicelli* e *Denza*, e *D. Giuseppa Capece Piscicelli* si dedusse in di loro difesa - 1. » Che ostava alla domanda del barone la cosa giudicata - Tal' essendo il decreto della g. c. della vicaria *de' 16 maggio* 1807, riconoscendosi in questo la defunta *duchessa*, qual posseditrice del fedecommesso, e che un tal decreto non offendeva i di lei dritti in quanto all' altra metà de' beni, perchè le riserbava le ragioni (2). 2. La lettera, e lo spirito della disposizione del fu *Gaspare*, poichè in essa venne la prelodata *duchessa* di unita al padre invitata al fedecommesso. 3. La uniforme interpetrazione data alla disposizione, com'essi conjugi han detto di risultare da' documenti di sopra trascritti, e dagli atti di difesa de' 6, e 30 luglio 1818, i quali sono del tenor seguente «.

LI. *Luigi Bonghi ec.* dichiara, che si costituisce patrocinatore ec. ed in difesa de' suoi principali deduce quanto siegue.

1. Intende avvalersi di tutt' i mezzi già espressi per con-

---

(1) Questo è l' oggetto della dimanda subordinata. Noi ne formeremo il suggetto di una breve memoria.

(2) Questo decreto, che risparmia ogni esame, poichè non è in alcun modo impugnato è trascritto al num. XL. pag. 52.

tradire la domanda del sig. barone di *Carpinone*. Inoltre assumono (*i suoi patrocinati*) esser chiaro, che la fu loro madre era *usufruttuaria causale*, imperciocchè in tal modo venne considerata in tutt'i tempi «.

» Venne considerata *usufruttuaria causale* alla morte del fu suo padre *D. Giuseppe de Riso*, nulla avendo praticato di ciò, che dall' *usufruttuaria formale* dovea praticarsi per disposizione di legge (1) «.

» Per tale si ebbe dallo stesso di lei contradittore costantemente (2) » Per *usufruttuaria causale* venne riguardata dal tribunale, poichè ella ritirò dal banco una somma dovuta al fedecommesso, ed ella ne fece l' impiego col marito, come dall' istromento de' 12. settembre 1780 per notar Spagnuolo «.

» Per *usufruttuaria causale* egualmente venne riconosciuta in tempo della così detta republica napoletana, mentre la g. c. con decreto de' 20 aprile 1799 dichiarò in beneficio di lei sciolto il fedecommesso «.

» Per *usufruttuaria causale* fu dichiarata con decreto di maggio 1807, non ostante che dichiarò appartenere a lei la metà, poichè tanto per allora poteva ottenere secondo la legge de' 15 marzo 1807, ma le fu riserbato il dritto per lo dippiù. Ed allora questo dritto le rivenne dalle nuove leggi. Qual decreto però costituendo il giudicato riconosce nella sig.

---

(1) Vale a dire, dar la cauzione *de bene utendo et fruendo*.

(2) Poichè non richiese il sig. B. di *Carpinone* la spettanza del fedecommesso alla morte di *Giuseppe*; non la libertà de' beni dopo la legge eversiva de' fedecommessi: non nominò il cappellano, il che al possessore erasi attribuito: non fece l' impiego della somma residuale de' duc. 100000.

duchessa *l' usufrutto causale.* Ed in questo senso, e per questo unico fine intende farne uso, per quanto poi ha limitato il loro dritto alla metà unicamente intendono disapprovarlo, ed opporvisi. Infine per *usufruttuaria causale* fu riconosciuta in un giudizio dallo stesso barone di Carpinone. Ma di questo giudizio le figlie non han trovato i documenti. Ne hanno unicamente qualche notizia: ricuperandone i documenti l' esibiranno. Questi documenti però credono, che si tengano, e si facciano tener celati dall' avversario. Si riserbano espressamente dedurre qualunque altro motivo di fatto, ed i documenti, che possono sostenerli «.

» Intendono esibire il processo con piena riserba di ragioni, volendo far uso di ciò, che loro giova, e dissapprovare ciò, che loro sia pregiudizievole «.

LII. Il detto patrocinatore Bonghi a nome de' suoi principali con altro atto de' 30. luglio 1818, dedusse 1. Che osta al sig. *Barone di Carpinone* la cosa giudicata, ed allo stato il decreto della g. c. del 16. maggio 1807; poichè riconosce la *Duchessa di Capracotta* posseditrice del fedecommesso. Non offende le di lei ragioni per l' altra metà de' beni, poichè ne riserva a lei i dritti; dove però per ipotesi la pregiudicasse dichiara, che non s' intende accettarlo sotto questo rapporto — 2. Gli osta la disposizione letterale, e lo spirito della medesima, che si rilevano dal testamento, e codicillo di *Gaspare de Riso*, da' quali risulta, ch' ella egualmente, che il di lei padre *Giuseppe* fu invitata al fedecommesso. 3. Gli osta la uniforme interpetrazione data a questo atto, come risulta da' seguenti documenti, che esistono ne' processi

in archivio — 1. » Risulta dagli stessi capitoli matrimoniali esibiti da esso sig. *Carpinone*, e chè quindi non fa bisogno d'intimare — 2. Dalla istanza della signora *Duchessa d Capracotta* avanzata nella g. c., quando morì il padre Giuseppe de Riso, ch'è del tenor seguente (1). — *Nella g. c. della vicaria comparisce il procuratore dell'illustre* Duchessa di Capracotta D. Maria Rosa de Riso, *e dice, come il fui* D. Gaspare de Riso, *zio dell' illustre principale del comparente, con testamento rogato per notar Mazzei di Napoli a* 10 *marzo* 1760, *e codicillo rogato a* 14 *febbrajo* 1763 *per mano di detto notaro istituì erede* D. Giuseppe de Riso *suo nipote, e padre dell' illustre principale del comparente, ed ordinò un fedecommesso al quale venne invitata detta sua principale — Tal fedecommesso fu istituito sopra alcuni stabili siti nel casale di S. Sebastiano, ed oltre a ciò sopra la somma di duc.* 100,000 *da convertirsi in compra dal detto* D. Giuseppe, *il quale si trova averne impiegati duc.* 91,000, *in alcune compre, e capitali. Per ora tali duc.* 100,000 *si sono ridotti a duc.* 98740 *per la seguente causa cioè* — » Con sentenza profferita dal s. c. a 21. gennajo 1765 a relazione dell' illustre marchese D. Ippolito Porcinari delegato de' cambj fu condannato detto fu *D. Giuseppe* ne' beni ereditarj di detto fu *D. Gaspare* a restiture

(1) La morte di Giuseppe de Riso avvenne, quando non si aveva il menomo sospetto dell' abolizione de' fedecommessi, ed in conseguenza allorchè avere l' *usufrutto formale*, o *il causale* non faceva alcuna differenza. Tuttavia in quel tempo la duchessa sempre si reputò posseditrice del fedecommesso.

agli eredi di *D. Gerardo Bruno* ducati 1235.53, ch' erano stati liberati al detto *D. Giuseppe* dal prezzo di una casa di *Francesco Lombardo*, debitore di esso *D. Gaspare*, comprata *sub asta* dal detto *D. Gerardo Bruno*: gli eredi del quale furono condannati a rilasciarla, una co' frutti *a die litis contestatae* al Monte di *Candieri* in virtù di giudizio di assistenza. E fu anche condannato detto *D. Giuseppe* ne' beni ereditarj di *D. Gaspare* a pagare a detti eredi *Bruno* l' interesse al 4 per 100, similmente *a die litis contestatae*. E dopo lungo litigio stimò detto *D. Giuseppe* di mettersi di accordo, ed a 22 marzo 1767 si stipulò istromento per mano di notar *Cerrone* di Napoli, in virtù del quale detto *D. Giuseppe* pagò duc. 1260 — Indi da detto illustre marchese *Porcinari* si ordinò, *exequatur conventio.* E finalmente con decreto *di expedit* del s. c. a 22 marzo 1768, si ordinò, che detti duc. 1260 - pagati per detta transazione fossero riguardati come debito del fedecommettente, siccome il tutto apparisce dagli atti presso lo scrivano de cambj *Carlo de Stephano. Ed essendosi a 22 settembre 1768 firmati i capitoli matrimoniali per lo matrimonio tra l' illustre principale del comparente, e l'illustre* duca di Capracotta, *dati a conservare a notar* Luigi Montanaro, *ne' medesimi si dichiararono i suddetti fatti, si descrissero gli stabili siti in S. Sebastiano, e si descrissero ancora le compre fatte da* Giuseppe *per conto del fedecommesso di duc.* 98,740, *e che restavano ad impiegarsi duc.* 9260, *che non si erano ancora impiegati per mancanze di sicure compre. E si convenne che il frutto de' detti duc.* 98,740, *come anche de-*

gli stabili siti in S. Sebastiano, IL TUTTO SOGGETTO AL DETTO FEDECOMMESSO di D. Giuseppe *fosse rimasto per extra dote di essa illustre principale del comparente, da doverne godere a suo libero piacere, come assoluta padrona durante la di lei vita, senza che su de' medesimi, nè detto illustre duca, nè i figli nascituri vi avessero avuto jus, e ragione alcuna, e senza che per lo suddetto usufrutto fosse rimasta in minima parte scemata la costituzione de' lacci, e spille - Indi se ne morì* D. Giuseppe *con testamento, nel quale istituì erede l' illustre principale del comparente, e* CONFERMÒ IL SUDDETTO FEDECOMMESSO *di* D. Gaspare *ne' predetti stabili siti in S. Sebastiano, e ne' suddetti duc.* 98,740, *e dichiarò, che dal danajo contante, che si trovava nella sua eredità, si fosse compito il pieno di detto fedecommesso con impiegarsi in compra, siccome apparisce dal testamento in iscriptis del detto* D. Giuseppe, *rogato per gli atti di notar* Spagnuolo *di Napoli, per la morte del testatore aperto a 7 novembre corrente anno* 1779 - *Attento i quali fatti* SPETTANO ALL' ILLUSTRE PRINCIPALE DEL COMPARENTE EX PROPRIA PERSONA, *et citra jus, et nomen heredis li suddetti duc.* 98,740, *soggettati da* D. Gaspare *a detto fedecommesso - Ed oltre a ciò spettano a detta illustre principale i seguenti stabili siti in S. Sebastiano soggetti al medesimo fedecommesso* = Un palazzo, e due appartamenti con cappella pubblica sotto di esso, cortile, cellaro, e tutti gli altri comodi = Una masseria alligata al detto palazzo murata, con giardino di frutta, e di agrumi di moggia 60 circa = Un altro palazzo a due

appartamenti, poco discosto dal medesimo = Un altro giardino, poco discosto da detto palazzo di circa un moggio = Quattro bassi per uso di osteria = Undici altri bassi = Un altro basso con picciolo giardinetto = Una partita sopra l' arrendamento della seta di Calabria, di annui duc. 20.02 Un altra partita di arrendamento sopra l'olio, e sapone di duc. 30, stante intestata al cappellano, per celebrazione di messe, ordinate *da D. Gaspare in omnibus servata forma* di detta disposizione, col peso al possessore di detto fedecommesso di spendere in ogni anno ducati 10 per lo mantenimento della cappella - *Perciò ricorre in essa g. c., e fa istanza spedirsi a beneficio di detta illustre sua principale il decreto di spettanza sopra detti stabili siti in S. Sebastiano, e sopra detti duc. 98,740 vigore fideicommissi ordinati a dicto D. Gasparis de Riso in ejus testamento, et codicillo. E così dice, e fa istanza colla riserba di tutte, e qualsivogliano sue ragioni ec. -- Die* 15 *novembris* 1779, *praesentata per D. Vincentium Cuomo procuratorem* -- 3. Dalla istanza presentata nel 24 novembre 1779 presso gli atti del preambolo di *D. Giuseppe*, allorchè chiese la immessione in possesso. Che è del tenor seguente -- *Nella g. c. della vicaria comparisce il proccuratore dell' illustre* duchessa di Capracotta D. Vittoria Maria Angela Rosa de Riso, *e dice*, *come con decreto per m. c. interposto a* 20 *del caminante mese di novembre* 1779 *si è accordato a detta illustre sua principale lo* spectare, et spectavisse del fedecommesso ordinato dal fu D. Gaspare de Riso *consistente negli stabili siti in S. Sebastiano, ed in du-*

cati 100,000 -- *atteso un' evizione*, *che paù l' eredità di* D. Gaspare *in vita del fu* D. Giuseppe, *suo primo erede* : *Per la evizione pende la lite per la rifazione contro il cancelliere de' cambj Russomanno*, *il quale con sentenza del s. r. c. dell' anno* 1775 *fu condannato*, *e ne pendono*, *le insussistenti nullità dal medesimo prodotte. Ed incumbendo alla illustre principale del comparente*, *che dalla g. c. se le dia il possesso de' beni soggetti al fedecommesso di* D. Gaspare, *perciò fa istanza spedirsene gli ordini opportuni*, *con commettersi il possesso allo scrivano dell a causa*, *e spedirsi li rispettivi ordini di* solvat, et correspondeat (*fol.* 31 *proc. intestationis in beneficium illustris D. Victoriae Mariangiolae de Riso* - scrivano Pietro Pignataro) 4. Dall' istanza prodotta nel dì 9 ottobre 1786, quando volle astringere il comune di Pozzuoli al pagamento delle annualità ritardate verso il fedecommesso. Detta istanza è del tenor seguente - *Die* 9 *mensis octobris* 1786. *Neapoli per D. Vincentium Cuomo procuratorem* - *Nella g. c. della vicaria*, *et penes acta comparisce il procuratore della illustre* duchessa di Capracotta D. Maria Rosa de Riso, *figlia*, *ed erede del fu* D. Giuseppe, *e dice*, *come detto fu suo padre*, *come chiamato al fedecommesso del fu* D. Gaspare de Riso, *al quale dopo la morte del medesimo è succeduta* detta duchessa, *che se ne spedì in essa g. c. il decreto di spettanza*, *e fece fare ordine a tutt' i reddenti di detto fedecommesso del fu* D. Gaspare de Riso, *che per l' avvenire avessero pagato*, *e corrisposto a lei*, *come in fatti fu eseguito*, *e ne sta nel pacifico possesso di esigere* : *tra pet-*

ti reddenti del fedecommesso vi è il seguente - A 2 aprile 1764 D. Giuseppe, come primo chiamato al fedecommesso impiegò colla città di Pozzuoli duc. 10,000 al 4 per 100 tertiatim, cioè la prima terza importante ducati 133 : 33 1/3 da pagarla a due agosto -- la seconda a 2 dicembre, e la terza a 2 aprile - E se mai accadeva mora di qualunque sorte, o caso nella consecuzione di tale interesse, tutte le spese fossero andate a carico di detta città, e de' suoi magnifici officiali *pro tempore*, mastrogiurato, sindaco, ed eletti. Siccome questo, ed altro appare dallo strumento, per gli atti di notar Luigi Montemurro di Napoli, avvalorato di decreto *di expedit*, e regio assenso - *E perchè la predetta città di Pozzuoli, magnifico mastrogiurato, sindaco, ed eletti richiesti più volte al pagamento de'ducati* 133 : 33 1/3 *per la terza maturata a* 2 *agosto* 1786, *ricusa di pagarla* : *perciò il comparente ricorre nella g. c., e fa istanza astringersi i suddetti mastro giurato, sindaco, ed eletti dellla magnifica università di detta città juris, et facti remediis opportunis a pagare d.* 133 : 33 1/3 *a beneficio di detta illustre duchessa, e frattanto sequestrarsi gli annui d.* 2800, *che pervengono dalla gabella della farina in ispecie obbligata in detto istromento. Così dice per ora, e fa istanza e protestandosi di tutt'i danni, spese, ed interessi, salvis etc.* (*fol.* 164, *eod: proc.*) - 5. Dalla dimanda fatta nella g. c. così detta nazionale nel 1799, onde ottenne la libertà de' beni in di lei favore, e dal decreto della suddetta g. c., come trovansi sopra trascritti - 6. Risulta ugualmente da che col testamento era conceduto al chiamato nominare il cappellano, e pagarlo. Il cappellano

si è nominato ; e pagato dalla signora duchessa. — 7. Risulta da una istanza del barone *di Carpinone*, *sig. Nicola de Riso*, con cui domanda d'intervenire nell'inventario, che la signora duchessa dovea fare de' beni di *Giuseppe* per li dritti, che a lui competevano sulla eredità di *Gennaro*, e su quella di *Giuseppe* a *proprio nome*, senza punto parlare della eredità di *Gaspare*, ch'è del tenor seguente — *Die 16, mensis novembris 1779, per D. Franciscum Spinola — Nella g. c. della Vicaria comparisce il procuratore dell' illustre barone di Carpione D. Nicola de Riso, e dice, come per la morte seguita del fu D.* Giuseppe de Riso *si è spedito il decreto di preambolo del medesimo a beneficio dell'* illustre duchessa di Capracotta D. Vittoria M. Rosa de de Riso, *sua figlia a forma del testamento dello stesso D. Giuseppe, successivamente pubblicato; deesi procedere alla confezione dell' inventario, ed intestazione delle partite di arrendamenti, e fiscali. E poichè detto illustre suo principale tiene formale interesse in tal pendenza tanto a nome proprio, quanto come chiamato nel testamento del quondam barone D. Gennaro de Riso, avo del detto principale, e padre del fu* D. Giuseppe : *perciò li conviene, che non si proceda ad atto alcuno per detto inventario, e per la menzionata intestazione, senza sentirsi il precennato barone suo principale, acciò possa allegare le ragioni, che li competano, così a nome proprio, come per effetto del testamento del detto barone* D. Gennaro. *Perciò premessa la riserva delle ragioni, che al suo principale per ogni motivo, titolo, e causa niuna affatto esclusa li competano, e possano com-*

petere, *ricorre in essa g. c.*, *e fa istanza ec.* — 8. Risulta e finalmente dal che la signora duchessa ottenne il decreto di spettanza, che non sarebbe competuto alla legataria dell' usufrutto. 9. E fiscalmente, dal ch' ella non fu mai richiesta di dar cauzione.

Si fa menzione de' soprascritti istanze, e decreti con riserbe di ragioni, ed unicamente per quanto possono giovare agli eredi della signora duchessa di Capracotta.

Benvero il patrocinatore del barone di Carpinone ha avvertito, che sebbene nella istanza del dì 16, novembre 1779, non avesse fatta menzione della eredità di *Gasparo de Riso*, ciò fu perchè precedentemente in altra istanza ne avea parlato. Il patrocinatore Bonghi ha replicato, che della suddetta avvertenza non debba tenersi conto, poichè straniera al fatto e dell' altra istanza, di cui si parla non debba tenersi ragione, poichè non esibita in giudizio, e quindi s'ignora - Napoli 12, Gennajo 1820.

« In continuazione dell' udienza del 17 Luglio: 24 settembre e 11 Dicembre 1818, de' 3 Aprile, 17, e 27 Settembre corrente anno 1819. »

« Intese le parti. »

« Udito il sig. Castaldi, facendo funzioni di pubblico ministero nella suddetta udienza de' 27 spirante settembre. »

« Ueduta la sentenza de' 2 dicembre 1816. «

« Ueduto l' appello prodotto dal sig. de Riso. »

QUISTIONI.

1. La fu *duchessa di Capracotta D. M. Rosa de Riso fu erede gravata* a restituire i beni fedecommessati del fu *Gaspare de Riso*, o ebbe sulli medesimi *la semplice servitù dell' usufrutto*?

2. Essendo vera la prima posizione il sig. *barone di Carpinone* avrà dritto alcuno alla metà di tali beni in forza della legge de' 15 marzo 1807?

Sulla 1. *quistione.*

« Considerando, che *Gaspare de Riso* col suo testamento del 1760, scrisse a se suoi eredi universali, e particolari il di lui germano *Agostino*, ed un nipote di altro germano predefunto per nome *Giuseppe*: sottopose a perpetuo fedecommesso agnatizio mascolino gli stabili, che allora possedeva, e gli acquisti, che ordinò farsi sino alla somma di D. 100,000. Volle però, che agli stabili succedessero i soli primogeniti da primogenito in primogenito, mentre su di essi ordinò una primogenitura— Nelle compre faciende invitò tanto il primogenito, che i secondogeniti. Per la goduta di tal fedecommesso predilesse la linea maschile di *Giuseppe*. Ed ove questa mancasse invitò il maschio della linea di *Domenico de Riso*, fratello di esso *Giuseppe*, legando soltanto alla femina del primo d. 8000, da pagarsi co' frutti de' beni fedecommessati. E la stessa facoltà accordò ancora all' ultimo possessore del magiorato discendento da esso *Giuseppe*. Pre-

vide l'estinzione de' maschi tanto nella linea di *Giuseppe*, quanto in quella di *Domenico*, e volle allora, che fosse chiamato il figlio maschio della femina, prima della linea prediletta di *Giuseppe*, ed indi di quella di *Domenico* ».

» E nell' estinzione totale de' maschi, e delle femine di amendue le linee, invitò i maschi di *D. Giovanna*, e di *D. Maddalena de Riso* sue nipoti ».

» Considerando, che nel 1763 erano già trapassati *Agostino* fratello del testatore, e l' unico figlio maschio di *Giuseppe* : quindi *Gaspare* ordinò, che *Giuseppe* solo fosse il suo erede. E dopo di avere enumerate le chiamate fatte nel testamento, disse, che egli annullava, e rivocava il legato de' ducati 8000 fatto in prò della figlia di *Giuseppe*, ed ordinò che morendo costui senza figli maschi, dovessero la di lui figlia femina, o figlie femine, succedere nell' intero usufrutto de' suoi beni, ed effetti, tanto di quelli siti in S. Sebastiano, quanto delle compre faciende. E che tra dette figlie femine vi fosse una *reciproca sostituzione* durante le loro vite naturali, solamente, e non altre ».

» Considerando, che il testatore *Gaspare* previde anche il caso : che *Giuseppe* avesse figli maschi, che morissero nella pupillare età, o *quandocumque* senza lasciar figli maschi, o che in altra guisa la discendenza maschile di *Giuseppe* si estinguesse ; volle allora, che le femine dell' ultimo moriente dovessero godere, percepire, ed avere l' intero usufrutto dei suoi beni di S. Sebastiano, e delle compre faciende, come aveva disposto nel suo testamento col vincolo del fedecommesso, e colla reciproca sostituzione tra loro. Ed ove que-

ste cessassero di vivere, in tal caso dopo la di loro morte nell' usufrutto suddetto dovessero succedere i maschi discendenti da' maschi di *Domenico* ».

» Considerando: che *Gaspare de Riso* nel suo testamento fondò un fedecommesso in parte *primogeniale*, ed in parte *dividuo*, dandogli però le stesse leggi. Lo volle agnatizio mascolino perpetuo. Predilesse sempre la discendenza di *Giuseppe* anteponendola à quella di *Domenico* ».

» Considerando: che coll' invitare i chiamati da lui disegnati, disse costantemente, che dovessero essi *succedere all' usufrutto de' suoi beni.* Sotto questo nome adunque comprese i beni da lui vincolati. Quindi intese parlar sempre di un *usufrutto*, che si percepiva *a causa della proprietà*, non mai di quell' *usufrutto*, che a titolo di servitù si percepisse dagli altrui beni. » (1)

» Considerando: che nel 1773, essendo già morto *Agostino*, e l' unico figlio maschio di Giuseppe, il fedecommettente *Gaspare* scrisse i suoi codicilli. Con questi rivocò, annullò, e cassò il legato de' duc. 8000 lasciato alla figlia di *Giuseppe*, e volle, che alla morte del padre dovesse *succedere all' intero usufrutto* de' beni soggetti al fedecommesso, così primogeniale, che dividuo. Previde ancora, che *Giuseppe* avesse figli maschi, e questi morissero nell' età pupillare, o *quandocumque*, e volle in tal caso, che le femine

---

(1) *Idcirco admonendi sumus, specialem usum loquendi ipsius testatoris magis etiam valere, quam generalem loquendi consuetudinem incolligenda ejus voluntate* (Mant. de conject. ult. vol lib. V. tit. 9.)

dell' ultimo moriente maschio dovessero godere, percepire, ed avere interamente l' usufrutto de' beni, conforme avea disposto col suo testamento col vincolo di fedecommesso: ed essendo più femine anche colla reciproca sostituzione tra loro. E cessando di vivere tali figlie femine, dispose allora, che nell' usufrutto suddetto dovessero succedere i figli maschi discendenti da *Domenico* ».

» Considerando: che con tali codicilli volle *Gaspare* cambiare la volontà espressa nel testamento. Egli predilesse *Giuseppe*, e la sua discendenza. Di ciò par che non debbe farsene quistione, poichè in mille guise l' espresse, tanto ne l testamento, che ne' codicilli. Volle, che il danaro contante, e quel che perveniva dalla vendita de' generi, si fosse impiegato dal solo *Giuseppe* senz' altrui ingereuza, esonerandolo da render conto - Al solo *Giuseppe* permise la vendita della casa con giardino a S. Sebastiano - La linea di *Giuseppe* fu costantemente preferita, a quella di *Domenico*, i discendenti maschi del quale allora soltanto succedevano, quando la discendenza maschile di *Giuseppe* si estingueva. Ed i maschi delle femine di *Domenico* erano chiamati nel caso solo, che più non esistevano maschi da femine della linea di *Giuseppe*. Alla femina di *Giuseppe*, ed a quella dell' maschio della sua discendenza legò duc. 8000, il che non fece verso le femine di *Domenico*. Non è adunque a dubitare, che la linea prediletta del testatore fosse stata quella di *Giuseppe*. Ed ecco il primo motivo, dal quale fu indotto il testatore a cambiar volontà ne' codicilli. »

» Considerando di esservene stato altro assai più forte.

Il testatore vide mancar sotto agli occhi suoi l'unico figliuol maschio di *Giuseppe*, e sequentemente quel primo erede fedecommessario, che dovea succedere a *Giuseppe*, erede gravato. Quindi volle al maschio defunto surrogare l' unica sorella D. Maria Rosa de Riso. E poichè col testamento avea escluse tutte le femine dal suo fedecommesso, e tra queste anche la *femina agnata*, figlia dell' ultimo possessore maschio, volle perciò chiamar *Maria Rosa* in luogo di quel primo erede fedecommessario, che gli era mancato. Ed ecco il secondo motivo, che, spinse il fedecommettente a cambiar volontà ne' suoi codicilli, e ad ammettere al fedecommesso quella femina *agnata*, che avea esclusa col testamento. »

» Considerando: che *Gaspare de Riso* mosso da queste cagioni impellenti, ed efficienti, realmente cambiò in parte ne' suoi codicilli quella volontà, che in altre circostanze aveva variamente espressa nel suo testamento. Ed in fatti ne' codicilli egli ordinò, che *Maria Rosa de Riso* sulla deficienza de' maschi di *Gaspare*, o perchè effettivamente non esistessero, o esistendo morissero in pupillare *aetate*, *o quandocumque*, *dovesse succedere nell' intiero usufrutto de' suoi beni*, *ed effetti* - Or nel chiamare i figli maschi discendenti da *Giuseppe*, e da *Domenico*, ed i maschi delle femine di amendue, il testatore costantemente si valse delle espressioni di dover essi *succedere all' usufrutto de' suoi beni*. Ed indubitatamente con queste dinotò la successione a' beni da lui fedecommessati. Delle stessissime espressioni il testatore si valse, quando chiamò *Maria Rosa* a succedere al di lui padre - Or se dubitar non si può, che la parola *di usufrutto*,

nella chiamata de' maschi contenesse un *usufrutto causale*, perchè poi nel chiamarsi *Maria Rosa*, deve questa parola esprimere un *usufrutto formale*, e *non causale*! Se ciò si ammettesse si distruggerebbe quella causa efficiente, che mosse il testatore *Gaspare*, il quale ne' codicilli ebbe per oggetto di consolare l' afflitto *Giuseppe*, con surrogargli la figlia femina in luogo del maschio prematuramente estinto. »

» Considerando inoltre: che il testatore per maggiormente esprimere nel parlare delle figlie dell' ultimo moriente maschio di *Giuseppe*, prescrisse, che l' usufrutto de' suoi beni si dovesse tra esse ugualmente dividere con reciproca sostituzione tra loro. Or non è permesso in legge di ordinare sostituzione fedecommessaria *sull' usufrutto formale*, nel qualo può aver luogo il *solo dritto di accrescere*. Di qui è, che avendo voluto *Gaspare* una sostituzione reciproca tra le figlie di *Giuseppe*, non potette lasciar loro l' *usufrutto formale*, ma sibbene il *causale*, ossia quella proprietà, che produceva l' usufrutto in loro vantaggio. »

» Considerando altresì: di non esser vero, che nell' usufrutto, del qualo il testatore parla ne' suoi codicilli, non vi siano que' caratteri, che necessitano per impropriarne il vero senso, e da *formale* renderlo *causale*. Imperciocchè ben si ravvisano i principali di tali caratteri in quell' usufrutto, cui *succeder* dovea *Maria Rosa de Riso*. Ella fu chiamata all' usufrutto senza esser chiamato altri alla proprietà. Laonde fu a lei dato, e l' uno, e l' altra. Inoltre a lei fu imposto l'obbligo della restituzione, allorchè fu ordinata la reciproca sostituzione. Questi sono i caratteri i più forti a fare impro-

priare la parola di usufrutto, e da *formale* renderlo *causale*. »

» Considerando: di non ostare, che il testatore volendo benificare *Maria Rosa* con lasciarle, durante la sua vita, il frutto de' beni fedecommessati, non era in obbligo d'improipriarne il senso genuino, mentre la stessa percezione avrebbe avuta, come *usufruttuaria causale*, e come *usufruttuaria formale*. Imperciocchè la mente del testatore non fu di dare a *Maria Rosa* una semplice percezione di frutto, ma di farle, sua vita durante, e non altro, rappresentare il morto fratello, il quale certamente non sarebbe succeduto ad un *usufrutto formale*, ma alla proprietà de' beni fedecommessati da *Gaspare de Riso* coll' obbligo della restituzione. »

» Considerando: che avendo il testatore *Gaspare de Riso* così nel testamento, che ne' codicilli usata la parola *usufrutto* per esprimere la stessa idea; ne segue, che co' codicilli non distrusse il testamento, nè si oppose alla sua intenzione, meno in quello, che riguardò *Maria Rosa*, e le altre femine dell' ultimo maschio di *Giuseppe*, poichè in ciò volle mutar volontà. »

» Considerando poi: che a questa posizione non sono di ostacolo le parole della *spettanza* spedita in pro di *Maria Rosa*, poichè sotto al nome *di usufrutto* aveva il testatore, così nel testamento, che ne' codicilli inteso sempre di parlare de' beni soggettati a fedecommesso. D'onde avvenne, che l'abolita g. c. valer si volle delle stesse espressioni, usate dal defunto, e perciò disse, che alla *duchessa di Capracotta D. Maria Rosa de Riso* spettava l'usufrutto de' beni fedecommessati da *Gaspare*. Ma in questa parola comprese an-

che la proprietà, altrimenti si sarebbe riservato di provveder sulla medesima, comparendo l'erede proprietario. Che anzi avrebbe dovuto esiggere da *Maria Rosa* la cauzione, se per *mera usufruttuaria*, la caratterizzava, non già per usufruttuaria, e proprietaria insieme. »

» Considerando, che per la stessa ragione ne' capitoli matrimoniali della *duchessa di Capracotta*, fu questa chiamata *usufruttuaria*. E nell' inventario, ch'ella fece dopo la morte di *Giuseppe* suo padre, annunciandosi i capitoli, corsero le stesse espressioni. »

» E considerando in fine, che la defunta *duchessa di Capracotta*, allorchè chiese la libertà de' beni soggetti, non poteva dimandarne, che la metà sola, imperciocchè allora non era pubblicato ancora il cod. civ., ma la sola legge de' 15 marzo 1807. Quindi poteva avvenire, che alla morte di lei si trovasse immediato sostituito il sig. *barone di Carpinone*, e seguentemente l'era dovuta la metà de'beni fedecommessi. Onde con giusto accorgimento la già g. c. della vicaria ne dichiarò libera una metà sola. Ma poichè l'anzidetta *duchessa* è morta dopo la dichiarazione del cod. civ., perciò in sua vita addivenne anche libera l'altra metà de'beni soggetti. E perciò con titolo ereditario vi sono succeduti i figli suoi, escluso ogni sostituto. »

SULLA SECONDA QUISTIONE.

» Considerando, che con la legge de' 15 marzo 1807, furono prescritte due cose - La prima fu l' abolizione totale delle sostituzioni fedecommessarie, già estinte - E la seconda, che il vitalizio dovuto a' secondogeniti, si potesse ridurre in proprietà secondo le regole stabilite nella stessa legge. E poichè gl' immediati sostituiti esistenti all' epoca della pubblicazione della legge meritavano di esser considerati, perciò alla regola contenuta nella prima parte di essa, fu fatta una eccezione, mediante la quale fu stabilito, che a' sostituiti maritati, o vedovi con figli nella linea discendentale si dovessero conservare tutti li beni fedecommessi, ed a' sostituti in linea collaterale la metà sola. »

» Considerando, che nel 1808 fu pubblicato il cod. civ. da avere la sua esecuzione al 1.° gennajo 1809. E nel decreto de' 22 ottobre 1808, che ne annunziò la pubblicazione, fu prescritto, che la legge de' 16 marzo 1807, su' fedecommessi - *sarà eseguita in tutto quello, che non si oppone al cod. civ.*

» Considerando, che col cod. civ. furono espressamente proibite le sostituzioni (articolo 896), quindi rimase ferma la regola stabilita dalla legge de' 15 marzo, cioè di annullarsi le sostituzioni fedecommessarie, perchè parte delle sostituzioni proibite dal codice, e restò abolita, e distrutta la eccezione, di riservarsi, cioè a' sostituti immediati, il dritto alla totalità, o alla metà de' beni soggetti. »

» Considerando, che a questa dimostrazione si oppone, che per sano principio di dritto, le leggi non siano retroattive. Quindi il cod. civ. posteriore alla legge di marzo 1807, non poteva questa distruggere, senza una espressa dichiarazione, che producesse retroattività. L'apposizione non regge, poichè il decreto de' 22 ottobre 1808 è retroattivo, mentre distrugge tutte quelle parti della legge del 15 marzo, che sono in opposizione col codice, che annunziava. Or la continuazione delle sostituzioni fedecommessarie negl' immediati sostituiti era contraria al cod. civ., e perciò distrutta dal retroattivo decreto de' 22 ottobre.»

» Considerando, che questa interpetrazione sia stata costantemente adottata nel foro, e garentita da molte decisioni di corti supreme. Che anzi è stata adottata, e sanzionata dal sovrano nella legge abolitiva de' fedecommessi ne' dominj al di là del Faro. Or chi potrebbe essere ardito tanto da stabilire una divesa interpetrazione? Per lo che conviene conchiudere, che la legge del 15 marzo 1807 sia rimasta ferma dopo la pubblicazione, per la sola riduzione de' vitalizj in capitale, ed abolita interamente per la continuazione, negli immediati sostituti, sia della totalità, sia della metà de' beni fedecommessati. »

Per siffatte considerazioni.

La g. c. civ. pronunziando definitivamente tra tutte le parti in grado di contumacia riunita sull' appello prodotto da D. Nicola de Riso, barone di Carpinone *contro alla sentenza del già tribunale di prima istanza di Napoli de' 2*

dicembre 1816, lo rigetta: ed ordina, che la sentenza appellata abbia la piena sua esecuzione.

Condanna l' appellante alla multa di carlini 24.

Compensate le spese.

Giudicato il dì 29 settembre 1819.

DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI.